che può influire coll'autorità del suo grado sul voto del Consiglio? Questo non avverrebbe quando tale incarico fosse demandato ad un funzionario inferiore.

PRESIDENTE. Essendosi proposto il rinvio alla Commissione, lo metto ai voti.

VALERIO. Domando se la Commissione accetta il rinvio.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

BUFFA, *relatore*. Veramente è difficile qui, nei pochi minuti che abbiamo, poter discutere e decidere una quistione così grave; se la Camera crede che questa quistione possa essere rimandata con frutto alla Commissione, essa eseguirà, meglio che potrà, il suo incarico.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il proposto rinvio dell'articolo 29 alla Commissione.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Seguito della discussione generale del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Il relatore Buffa presenta una nuova redazione dell'articolo* 29, *riguardante le attribuzioni del consultore legale — Obbiezioni ed emendamenti del ministro dell'istruzione pubblica e del deputato Pescatore — Risposte del relatore Buffa e osservazioni dei deputati Della Motta e Tola P. — Approvazione dell'emendamento Pescatore e dell'articolo* 29 *— Modificazioni presentate dai deputati Buffa, relatore, Michelini G. B. e dal ministro suddetto all'articolo* 30 *— Si approva quest'articolo emendato, ed il* 31 *— Aggiunta proposta dal deputato Pescatore, rimandata — Domande del deputato Della Motta sul vice-consultore e spiegazioni del relatore e del ministro — Ispettori (articolo* 11) *— Obbiezioni del deputato Pescatore sul loro titolo, e risposte del ministro — Opposizioni all'istituzione, dei deputati Tola P., Valerio e Borella, e parole in difesa, dei deputati Farini e Chiò, e del ministro suddetto — Si approva la parte del secondo paragrafo dell'articolo con cui s'istituiscono gl'ispettori, ed un'aggiunta del ministro — Approvazione degli articoli* 32 *e* 33 *— Si ritira l'articolo* 34 *— Proposizione soppressiva dell'articolo* 35 *del deputato Valerio, appoggiata dal deputato Berti, combattuta dal ministro, e rigettata — Rigetto della proposta del deputato Pescatore ed approvazione dell'articolo* 35.

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge intorno all'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

La Camera era rimasta all'articolo 29 della Commissione, così concepito:

« Espone al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le accuse contro i professori delle facoltà e delle scuole universitarie per i mancamenti e le colpe punibili colla deposizione o colla sospensione, e sostiene nel giudizio le parti del pubblico Ministero. »

Questo articolo è stato rimandato alla Commissione.

La parola spetta al signor relatore.

BUFFA, *relatore*. La Commissione, riunitasi per deliberare su questo articolo, ha creduto che convenisse diminuire importanza all'iniziativa dell'accusa contro i professori e dottori aggregati, il cui giudizio è affidato al Consiglio superiore. L'ufficio di riferire sui mancamenti di queste persone bisogna pur darlo a qualcuno; ma la Commissione credette meritevole di riguardo l'obbiezione mossa da chi asseriva che, partendo l'accusa dal ministro, l'autorità sua potesse in qualche modo deteriorare la condizione dell'accusato.

Essa credette poter riparare a questo male, trasportando più basso, direi, l'iniziativa stessa, trasportandola dal ministro al consultore, e nel consultore stesso, temperandola in modo che egli non facesse veramente le funzioni di pubblico

Ministero, ma avesse unicamente ufficio di riferire al Consiglio i mancamenti e le colpe che, a parer suo, potessero essere punibili con siffatto castigo.

Per dare anche minore importanza all'ufficio del consultore in questo affare, la Commissione crederebbe che sia bene che il consultore non sia presente al giudizio, ma solamente debba essere presente quando l'incolpato è chiamato anche esso a dire le sue difese; allora è necessario che colui il quale ha esposto al Consiglio i fatti che possono dar luogo a simili castighi, possa, rimpetto all'accusato, esporre le ragioni che l'hanno mosso a questo.

Dietro siffatte considerazioni la Commissione avrebbe formolato in questa guisa l'articolo 29:

« Avendone facoltà dal ministro, riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie ed i dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.

« Egli è chiamato nel seno del Consiglio superiore, ogniqualvolta gl'incolpati vi intervengono per essere uditi nelle loro difese. »

La Camera avrà notato che la Commissione si è studiata di togliere dall'articolo tutte quelle frasi e quelle espressioni che potevano dare al Consiglio l'aspetto di un vero tribunale ed all'opera del consultore un non so che di fiscale.

Credo che, temperata in questa guisa l'azione del consultore dovrebbe essere ammessa da quelli stessi che ieri promossero le difficoltà che la Camera conosce.

La Commissione avrebbe desiderato di poter comunicare al signor ministro questa modificazione fatta per ordine della Camera prima di esporvela; ma, ritenuto forse in Consiglio, egli non si trovò qui nel principio della seduta, ed io non ho potuto adempiere a questo ufficio del quale era incaricato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 29:

« Avutane facoltà dal ministro, riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie ed i dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.

« Egli è chiamato nel seno del Consiglio, ogniqualvolta gli incolpati v'intervengano per essere uditi nelle loro difese. »

Domanderò al signor ministro se aderisca a questa proposta.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Intrinsecamente l'emendamento non dice nè più nè meno di quello che diceva l'articolo proposto dal Ministero. Solo si adoperano altre frasi per salvare la suscettività di qualche membro del corpo insegnante.

Del resto parmi che non si possa assolutamente ribattere l'osservazione da me fatta ieri, che cioè, quando accada al ministro della pubblica istruzione di dover chiamare l'avviso oppure provocare una decisione del Consiglio superiore sopra qualche grave mancamento di qualche insegnante, debba egli prendere questa iniziativa, debba egli sostenere i motivi che lo indussero a produrre al cospetto del Consiglio questo mancamento; ond'è che io tengo per dimostrato che vi vuole una persona la quale appartenga al potere esecutivo per esporre queste ragioni.

Bisognava unicamente prendere ad esame se fosse conveniente che ciò si facesse dal ministro, oppure se non era meglio, appunto per allontanare qualsiasi altra influenza fuori quella della ragione e della verità, d'incaricare qualche funzionario subalterno, e così evitare il pericolo di un'influenza autorevole sull'avviso del Consiglio superiore.

Si era pensato di delegare quest'incarico al consultore, il quale fa le veci del pubblico Ministero; e, quando dico pubblico Ministero, non intendo già questa denominazione nel senso che faccia le veci dell'avvocato fiscale avanti i tribunali nelle cause particolarmente criminali, perchè ciò avrebbe un non so che di odioso.

Per me tengo all'essenza delle cose e non alla forma; trovo però che il modo con cui è redatto l'emendamento della Commissione toglie forse al ministro il diritto di dare le opportune facoltà per sostenere questa parte di pubblico Ministero e deferisce l'iniziativa ad un funzionario a lui subalterno.

Questo non mi parrebbe troppo consentaneo ai principii dell'ordine gerarchico amministrativo. Secondo la Commissione, ogniqualvolta il consultore non lo chiederà egli stesso (e certo non lo chiederà, perchè non si dimostra mai grande desiderio di rappresentare una parte non gradita), il Ministero non potrà mai avere nel Consiglio alcuno che rappresenti il potere esecutivo. Dovrà egli stesso fare questa parte. Ma allora cadiamo nell'inconveniente maggiore che ho già accennato ieri, e che faceva presente alla Camera.

Se, invece di dire « è fatta facoltà al consultore, » si dicesse « il ministro avrà facoltà di delegare il consultore, e il consultore lo rappresenterà al Consiglio, » allora non avrei più alcuna difficoltà di accettare l'emendamento della Commissione; ma, tal quale è, mi pare evidentemente che ne risulti uno sconcio sotto diversi aspetti.

DELLA MOTTA. L'emendamento or ora proposto dall'onorevole relatore toglie veramente nella espressione certe scabrosità, certe asprezze che presentava l'articolo primitivo nella sua forma.

L'articolo si riferisce ad una materia che non è giuridica, propriamente parlando; se si vuole, partecipa nondimeno in qualche modo della materia giuridica. Quindi l'obbiezione sollevata dall'onorevole ministro circa l'iniziativa che colla nuova redazione verrebbe in parte a darsi in questi procedimenti al consultore, non presenta, mi pare, difficoltà di sostanza, perchè, per un lato, è certo che il consultore non agirà senza previa intelligenza col ministro, mentre è detto nello stesso articolo che il consultore *avrà facoltà dal ministro*. Dunque non potrà agire solo, nè inscio o contraddicente il ministro.

Guardando poi la cosa da un altro lato, pare anzi convenevole che questo consultore abbia un certo titolo d'iniziativa in questi procedimenti. Ciò non mi pare in sostanza fuori di ragione, imperocchè egli è l'uomo della legge in questo Consiglio.

All'uomo della legge spetta di sua natura di rappresentare per proprio suo ufficio al Consiglio le infrazioni ai regolamenti; esso è che deve richiamare le considerazioni del Consiglio su certe mancanze. Col dare poi al consultore tale incombenza, verrebbe esonerato il ministro dalla odiosità che deriverebbe dalla sua personale iniziativa nell'ordinare egli medesimo la processura.

Ma io faceva ieri anche un'altra osservazione; diceva che trovasi in quest'articolo, a senso mio, un'altra anomalia, che cioè il ministro, ossia l'autorità la quale inizierebbe realmente l'accusa, sarebbe poi il presidente del tribunale.

A questo non ha provvisto l'emendamento della Commissione...

BUFFA, *relatore.* Non ha più l'iniziativa.

DELLA MOTTA. Concedo che in qualche modo la redazione or ora proposta dalla Commissione importa diminuzione della ministeriale iniziativa, ma questa diminuzione

non è veramente molto sostanziale, ed ora per le varianti suggerite ultimamente dall'onorevole ministro, ci avviciniamo nuovamente alla redazione primiera, la quale dava al ministro tutta l'iniziativa, e così ricadiamo in quell'inconveniente primiero. Forse questo si potrebbe evitare, se si mutasse più sostanzialmente l'idea di tutta questa dispositiva, e si dichiarasse che il Consiglio, in questi casi soli, prenda il carattere di un Comitato disciplinare, e che esso in tale qualità determini sulle accuse promosse dal consultore, senza che il ministro vi presieda; che resta riservata poi al ministro la decisione ultima, quanto all'approvare o no le sue deliberazioni.

Un'idea di questo genere non sarebbe lontana dall'uso invalso in altri rami del pubblico servizio, in cui è riservata al superiore ultimo la sanzione delle disposizioni dei Consigli di disciplina, senza che esso intervenga a votare nei Consigli disciplinari. Quando simili maniere si adottassero al nostro proposito, ciò avrebbe anche il vantaggio di dare maggior solennità a queste deliberazioni e maggior guarentigia agli imputati, poichè colui che avesse a trattare la sua causa avanti a questo Comitato di disciplina, lo farebbe con qualche formalità maggiore; dovrebbe il Consiglio essere radunato espressamente per quel fatto; l'imputato dovrebbe essere avvertito del giorno in cui ha da presentare le sue difese, e gli sarebbe riservata poi ancora un'ultima guarentigia nella sanzione stessa del ministro, il quale, vista la deliberazione del Consiglio, visti i motivi cui essa fu appoggiata, potrebbe poi ancora o dar corso alla pena, o non sancire quella deliberazione con voto supremo, ancora integro e non pregiudicato, perchè non sarebbe intervenuto alla deliberazione. Mi pare adunque che, poichè siamo entrati in una via che ha del giuridico, in cui è indispensabile stabilire un qualche modo di processura, si potrebbe benissimo lasciare che il consultore, per suo ufficio, dietro la facoltà del ministro, sostenesse l'accusa davanti a questo Consiglio, ma ordinare che questo Comitato deliberasse da sè senza la presenza del ministro e sotto la sola presidenza del vice-presidente, salva poi al ministro la sanzione dopo vista la ventilazione della causa ed esaminati i motivi sui quali il Comitato disciplinare verrebbe a fondare la sua decisione.

BUFFA, *relatore*. Non c'è difficoltà.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sostengo la modificazione che io propongo, poichè non credo che sia assolutamente possibile che il ministro risponda della disciplina, quando vogliate ascoltare l'accusato, senza vi sia chi ha iniziato questo processo a svolgere le ragioni per cui questo processo è stato istruito; in tal modo voi escludete una delle parti dall'addurre le ragioni per cui è mosso il processo.

In questo modo vorreste che vi fosse un funzionario subalterno del ministro, il quale potrebbe o non potrebbe a suo talento sostener quest'accusa, e che il ministro nemmeno avesse a conoscere tutte le ragioni che si adducono per assolvere o condannare; giacchè non è possibile che in un processo verbale si possano veramente comprendere tutte le ragioni che vengono dette da una parte e dall'altra, tanto più trattandosi di un Consiglio disciplinare, dove si adducono tante volte motivi i quali non si trascrivono, ma si adducono nel solo intento di meglio illuminare i consiglieri, perchè una volta consegnati alla carta o negli archivi del Ministero, potrebbero far troppo grave danno a coloro i quali avessero parte a questo processo.

Il voler assolutamente impedire al ministro di assistere a queste riunioni tutt'affatto disciplinari come presidente, e poi pretendere da lui che risponda delle discipline, permettete che lo dica, mi pare pretesa assai poco ragionevole.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro a voler comunicare il suo emendamento.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Si tratterebbe soltanto di mettere la parola *riferisce*.

PRESIDENTE. Si proporrebbe di togliere le parole: *avutane facoltà dal ministro*.

PESCATORE. Io propongo che alle parole « avutane facoltà dal ministro » si sostituiscano queste: « per delegazione espressa del ministro. » Anche nello stesso progetto del Ministero era niegata l'iniziativa al solo consultore: il ministro trovò che pretendere d'attribuire al solo consultore questo ufficio, di modo che sia in sua facoltà di muovere o non muovere l'accusa, sia esautorare il ministro. La mia proposta toglie tutti gl'inconvenienti; esige la delegazione espressa del ministro, e non stabilisce che questa facoltà sia riservata al solo consultore, che invece è il ministro che delega. Mi pare che il ministro potrebbe accettarla.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io l'accetto immediatamente.

DELLA MOTTA. Non credo che le poche parole che io aveva detto includessero l'idea che loro si attribuisce. Io anzi, nell'esternare la mia idea, senza però formolarla, era disposto a lasciare anche l'articolo come fu redatto a principio, a lasciare cioè che il consultore deferisse le imputazioni d'ordine del ministro. Io indicava il pensiero di ridurre il Consiglio in questi casi a Comitato di disciplina, non presieduto personalmente dal ministro, acciocchè non avvenisse che in queste deliberazioni comparisse l'anomalia che la stessa autorità, lo stesso iniziatore comparisse giudice in quelle deliberazioni. Dunque io non intendeva di escludere la presenza del consultore nel Consiglio, non ricusava nemmeno che egli ricevesse più o meno direttamente l'impulso dal ministro. Per me era, a un dipresso indifferente il ritenere la redazione della Commissione che dice: « avuta la facoltà del ministro » o l'altra « d'ordine del ministro, » perchè mi pareva che l'idea in sostanza fosse sempre la medesima, cioè con ambe si esprime che il consultore in queste imputazioni non può agire se non dietro l'impulso, dietro l'autorizzazione, dietro il consenso del ministro.

Fu però osservato dal signor ministro che, se egli non intervenisse a questo Consiglio, non conoscerebbe certi motivi che non si scrivono; ma io non credo che una sentenza di soppressione o di deposizione da una cattedra in questi tempi si appoggierà mai sopra motivi segreti, e credo che nè il ministro, nè il Consiglio sarebbero sicuri in faccia al deposto e rispetto alla pubblica opinione se dicessero: vi abbiamo data questa pena non già per tutti quei motivi che sono conosciuti, ma per altri motivi a noi noti e ignoti al pubblico.

Io sono persuaso che se ci fossero di questi segreti motivi, il primo a saperli sarebbe il ministro; quanto meno ne saprebbe tanto come il consultore: e i membri del Consiglio non mancherebbero certo di fargli conoscere tutti i motivi ai quali avrebbero appoggiata la loro deliberazione. Siccome però la mia proposizione si allontana assai dall'articolo primitivo e dall'emendamento fatto dalla Commissione, siccome importerebbe, per queste circostanze, mutare il Consiglio stesso in Comitato disciplinare, io non stancherò la Camera col formolarne un emendamento, che forse essa rigetterebbe, ove altri non siavi cui arrida questo pensiero che ho enunciato senza ridurlo in proposizione.

BUFFA, *relatore*. La Commissione insiste sopra l'emendamento da essa proposto col sotto-emendamento del signor ministro. Essa non intende a che cosa sarebbe giovato il sospendere ieri il voto e mandare alla Commissione l'articolo

per essere riformato dietro le considerazioni che erano state svolte da parecchi deputati, se si terminasse poi coll'accettare l'emendamento Pescatore, il quale non è, in altri termini, se non l'articolo del progetto di legge. Il progetto di legge dice che il consultore esporrà al Consiglio superiore *d'ordine del ministro*, ecc., il deputato Pescatore dice che esporrà *per delegazione espressa del ministro;* io veramente non so scoprire differenza in queste due espressioni; perciò, ripeto, se si volesse approvare, sarebbe stato inutile che la Camera avesse sospeso il suo voto e mandato l'articolo alla Commissione perchè lo riformasse. Io credo che nel modo in cui l'articolo è stato emendato dalla Commissione e sotto-emendato dal signor ministro, possa contentare tutti e siano tolte tutte le difficoltà che erano state messe innanzi.

Se la Commissione aveva posto la frase *avutane facoltà dal ministro*, l'aveva fatto per dare in certo modo una guarentigia ai professori contro l'iniziativa di un impiegato subalterno; perchè da questo appariva naturalmente che il consultore prima di promuovere contro un professore o contro un dottore aggregato la pena di sospensione o di deposizione, dovendone avere facoltà dal ministro, bisognerebbe in certo modo che persuadesse prima il ministro stesso che veramente sia il caso d'infliggere una pena di tal natura. In tal modo era quasi attribuita al ministro come un'alta protezione sopra i professori. Ma siccome qui non è quistione di sostanza, ma soltanto di parole, la Commissione non insiste sulla sua proposta, ed accetta volontieri il sotto-emendamento del signor ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti innanzitutto il sotto-emendamento del deputato Pescatore...

PESCATORE. Bisognerebbe che fosse conosciuto l'articolo.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo come era stato proposto dalla Commissione, poi leggerò l'emendamento del signor ministro, e successivamente quello del deputato Pescatore.

La Commissione proponeva che l'articolo 29 fosse così concepito:

« Avutane facoltà dal ministro, riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe, per cui i professori delle scuole universitarie ed i dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.

« Egli è chiamato nel seno del Consiglio ogniqualvolta gli incolpati intervengono per essere uditi nelle loro difese. »

Il signor ministro propone che le parole dell'articolo della Commissione dicenti « avutane facoltà dal ministro » siano soppresse, e che l'articolo incominci: « Riferisce al Consiglio superiore i mancamenti, ecc. »

L'onorevole Pescatore propone che alle prime parole della Commissione « avutane facoltà dal ministro, » si surroghino le seguenti: « per delegazione espressa del ministro riferisce, ecc. »

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PESCATORE. Risulta adunque che il ministro accetta essenzialmente l'emendamento della Commissione. Or bene, si accerti la Commissione che essa ha reso un notevole servizio alla causa dei professori ed alla giustizia; imperocchè, secondo il suo emendamento il consultore non sarebbe udito nella sua accusa, salvo nel tempo in cui è anche udito chi espone la sua difesa. È dunque tutt'altro che inutile il lavoro della Commissione.

Rimane ora la quistione ben limitata sulle parole *avutane facoltà dal ministro,* oppure *per delegazione espressa del ministro.* A questo riguardo io reputo più conveniente adottare quest'ultima locuzione.

Infatti, sopprimendo tutto, si verrebbe a significare che il consultore ha l'iniziativa e può per proprio uffizio muovere un'accusa contro gl'insegnanti, attribuzione questa che io reputo troppo grave. Quando il consultore non potesse altrimenti, che per delegazione del ministro, muovere un'accusa contro gl'insegnanti, mi pare che questi sono ben più guarentiti, senza che d'altra parte l'autorità del Governo ne rimanga pregiudicata.

Non mi pare poi conveniente dire che il consultore accusa d'ordine del ministro, perchè rimarrebbero allora sempre congiunti questi due concetti, che quando si move l'accusa è segno che interviene un ordine del ministro, e questo può influire sulle disposizioni del Consiglio. Altro è che il ministro abbia ordinato e voglia senz'altro che l'accusa si muova, altro è che egli la permetta e conceda la delegazione necessaria per accusare: sono due idee distinte che hanno effetti pratici ben diversi.

Il permesso del ministro che concede la delegazione non può esercitare sulle disposizioni del Consiglio quella influenza gravissima che eserciterebbe l'ordine espresso, la volontà positiva e perentoria.

Dire poi che il consultore agisce non per delegazione, ma unicamente per facoltà avutane dal ministro, sarebbe lo stesso che negare in apparenza almeno l'autorità del ministro.

Non vorrei esprimere che l'accusa suppone un ordine, ma intanto la legge non può togliere al ministro l'autorità di prendere l'iniziativa, e, ancorchè non richiesto dal consultore, di delegarlo per sostenere l'accusa.

Mi par dunque che la locuzione da me proposta lascia l'iniziativa al consultore ed al ministro, come debb'essere lasciata; ma che l'iniziativa del consultore sia legata ad una condizione che guarentisce gl'insegnanti alla condizione cioè di un esplicito permesso del ministro, che allora assume la forma della delegazione. Mi pare in una parola che questa locuzione provveda a tutti gl'interessi e ripari a tutti gl'inconvenienti.

TOLA P. Mi oppongo così all'emendamento proposto dalla Commissione, come all'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore; e in genere mi oppongo a tutti gli emendamenti che racchiudono o permesso od ordine del ministro al consultore per promuovere l'accusa. Perciò accetto la redazione del ministro e faccio al proposito una riflessione.

Qual parte ha il ministro in seno al Consiglio? Ne è il presidente. Quali sono gli uffici del Consiglio superiore? Giudicare, sospendere, destituire. Ora, si è mai veduto che colui il quale deve giudicare abbia l'iniziativa per accusare? Questo pugna col buon senso. Il ministro debb'essere impassibile; il consultore deve ripetere la sua azione dalla legge che lo costituisce accusatore; ma volere che il ministro gli dia la spinta od il permesso per accusare, quando il ministro stesso debbe intervenire in seno al Consiglio per giudicare, mi sembra cosa affatto illogica: l'ufficio dell'accusatore è intrinsecamente diverso dall'ufficio del giudice. Che figura farebbe il ministro? Esso verrebbe a dire al professore accusato: io vi ho fatto accusare, ed ora vi destituisco.

Quindi in genere respingo ogni sorta di emendamenti che includa l'idea o di un assenso o di un consiglio del ministro, non che di un ordine o di una delegazione per accusare, visto che il ministro deve poi giudicare; dico che deve giudicare, perchè fra gli articoli già approvati dalla Camera vi è l'articolo 14, il quale stabilisce che, in mancanza del presidente, che è il ministro, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente.

Ora, come si vogliono riunire nella persona del ministro due qualità che sono come i due poli opposti, i quali si di-

struggono l'uno coll'altro? Quindi io mi oppongo a questi emendamenti, e ritengo, come dice il Ministero, che il consultore ripete la sua azione e la sua facoltà accusatrice dalla sola legge, e non ha perciò di mestieri della spinta del Governo.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le osserverò che ha già parlato due volte. (*Rumori*)

PESCATORE. Non dirò che due sole parole in risposta...

PRESIDENTE. Se insiste, interpellerò la Camera, perchè il regolamento vieta assolutamente al presidente di concedere la parola più di due volte sullo stesso argomento.

VALERIO. Consulti la Camera.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia accordare la facoltà di parlare al deputato Pescatore.

(La Camera gli accorda la parola.)

L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Rispondo in due parole al deputato Tola.

Lasciamo le apparenze e veniamo al fatto. Crede egli, l'onorevole Tola, che, quando il consultore tenesse la facoltà di accusare dalla legge, egli ne userebbe, in un affare così grave, senza prima conferirne col ministro? Io non lo credo. Solamente, apparendo che il consultore agisce di moto proprio, il ministro non potrebbe poi farsi scrupolo, quasi non avesse nè permessa nè ordinata l'accusa, di presiedere il Consiglio. E così nel fatto avremmo un ministro che ha permessa e forse anche ordinata l'accusa senza che ciò apparisca, e che quindi potrebbe poi assumere le funzioni di giudice, e di giudice più influente, presiedendo il Consiglio. Ma accadrà pur sempre di fatto che il consultore conferirà col ministro e ne chiederà il permesso, quando non ne abbia ricevuto l'ordine.

Se voi dichiarate che la legge si conformi col fatto costante, allora ne avverrà che il ministro, il quale ha permessa ed ordinata l'accusa, ciò risultando dalla legge stessa, perchè l'accusa non avrebbe luogo se non fosse almeno permessa, ne avverrà, dico, che il ministro probabilmente, dopo aver promossa l'accusa, si asterrà dal presiedere il Consiglio e lascierà fare il vice-presidente. Così noi avremo uniformata la legge col fatto ed avremo ottenuta una guarentigia di più per la giustizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Pescatore, così concepito:

« Per delegazione espressa del ministro...»

(La Camera approva.)

Leggo il seguito dell'articolo della Commissione:

«...riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie o i dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione. »

Comincio a mettere ai voti questa prima parte dell'articolo della Commissione.

(La Camera approva.)

Leggo la seconda parte:

« Egli è chiamato nel seno del Consiglio, ogniqualvolta gli incolpati vi intervengono per essere uditi nelle loro difese. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 29, testè adottato nelle sue parti.

(La Camera approva.)

« Art. 30. Fa pure le parti del pubblico Ministero nelle cause introdotte in appello dinanzi al Consiglio superiore dagli studenti contro ai quali sia stata pronunziata la pena di esclusione o d'interdizione temporaria dalle scuole. »

BUFFA, *relatore*. Per le stesse ragioni per cui aveva mutata la dizione dell'articolo precedente, la Commissione ha pure dovuto mutare quella di quest'articolo 30.

Sarebbe ora detto così:

« Sarà chiesto il suo avviso intorno a tutti i ricorsi introdotti davanti al Consiglio superiore dagli studenti contro ai quali sarà stata pronunziata la pena di esclusione o d'interdizione temporanea dalle scuole. »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ove si accettasse questo temperamento, sarebbe cambiata affatto la natura di questa disposizione. L'articolo 30 contempla il caso in cui uno studente, stato dall'autorità universitaria espulso dalla scuola o sospeso dal corso, ricorre al Consiglio superiore in appello. In questo caso, siccome il consultore rappresenta appunto una delle autorità universitarie destinate a tutelare le leggi e le discipline scolastiche, interviene nel Consiglio per esporre i motivi che hanno indotto a punire quel dato studente.

Invece, come sarebbe ora concepito l'emendamento della Commissione, non sarebbe più il consultore che interverrebbe nel Consiglio, non sarebbe più il Consiglio che deciderebbe in appello, ma il ministro chiederebbe soltanto l'avviso al consultore e deciderebbe.

Ma questo avviso è inutile, perchè, se lo studente è espulso dalle autorità universitarie a cui appartiene il consultore, ne viene che esso non potrà mai dare che l'avviso conforme alla decisione già presa dalle stesse autorità.

BUFFA, *relatore*. È lo stesso che l'articolo del Ministero: « fa la parte di pubblico Ministero... »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo scusa, non è lo stesso. Se non si vuol usare la frase di pubblico Ministero, come alquanto odiosa, si può tralasciare e dire solo che il consultore interviene nelle cause introdotte in appello nanti il Consiglio superiore.

BUFFA, *relatore*. È necessario che la Camera ricordi che le lagnanze che si udirono da vari oratori nella tornata di ieri, erano appunto perchè si dava all'ufficio di questo consultore un non so che di troppo simile a quello del fisco nei tribunali ordinari. Quindi la Commissione dovette adoperarsi a levare dagli articoli della legge quelle frasi che diedero occasione a queste accuse, e si è tolta perciò appunto dall'articolo 30 la frase « fa pure la parte del pubblico Ministero nelle cause introdotte in appello dinanzi al Consiglio, ecc., » perchè, mantenendola, pare che si tratti qui di cause e di tribunali ordinari; ma la sostanza non è mutata, perchè, senza dire « introdotte in appello dinanzi al Consiglio, » si intende che sono in appello. Infatti l'esclusione o l'interdizione temporanea dalle scuole non è pronunziata in primo luogo dal Consiglio, ed il Consiglio superiore non può giudicarne che in via di appello.

Dunque, è inutile il dirlo, si poteva escludere quella frase senza che la sostanza fosse mutata. E così non regge neanco, io credo, l'obbiezione fatta dal signor ministro, che il chiedere l'avviso del consultore sarebbe inutile, perchè egli non potrebbe dare altro avviso diverso da quello che ha già dato come autorità universitaria per escludere o sospendere temporaneamente uno studente. Infatti, come Ministero pubblico, farà egli forse diversamente? È naturale che, presentandosi al Consiglio per far le parti di Ministero pubblico, egli sostenga quello che ha già sostenuto unitamente alle altre autorità universitarie. Vede dunque la Camera che in sostanza non si muta nulla.

Se si vuole significare più chiaramente che questo avviso sarà chiesto, non dal ministro, perchè veramente rimane un

po' dubbio, con questa dizione, se chi deve chiedere l'avviso sia il ministro od il Consiglio superiore, si potrebbe sostituire qualche frase la quale determinasse che egli debba andare davanti al Consiglio superiore...

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Bene!

BUFFA, *relatore*. Allora si potrebbe forse dire: « Sarà chiesto il suo avviso dal Consiglio superiore intorno a tutti i ricorsi introdotti davanti ad esso dagli studenti, ecc. »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Interverrà al Consiglio.

BUFFA, *relatore*. No, sarà chiesto il suo parere.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi pare che l'onorevole relatore non abbia scorta la differenza essenziale che vi è fra l'emendamento ora presentato ed il progetto della Commissione e del Ministero. Secondo questo, è detto chiaramente che il consultore interviene nel seno del Consiglio superiore per sostenere le determinazioni prese dall'autorità universitaria contro uno studente, per addurre i motivi che spinsero le stesse autorità a prendere certe date misure. Invece, secondo l'emendamento testè presentato dalla Commissione, non si chiederebbe più dal consultore che il suo parere, senza che sia dichiarato se interviene in Consiglio, ovvero se questo avviso sarà dato per iscritto e senza che sia dichiarato se dovrà nel Consiglio sostenere le ragioni dell'autorità universitaria, oppure unicamente un suo avviso personale.

La differenza è essenzialissima. Qualunque sia la frase che si voglia usare per temperare l'ufficio che deve fare questo consultore, in questo caso non se ne cambierà mai la sostanza. Egli deve sostenere, trattandosi di mancamento, le ragioni dell'autorità universitaria, la quale ha preso la deliberazione di punire uno studente. Per conseguenza non può fare questo ufficio, se non intervenendo nel Consiglio superiore e rispondendo a tutte le domande e schiarimenti che gli possono venire domandati dai diversi consiglieri, i quali schiarimenti non sarebbe possibile il domandargli ed esso non potrebbe fornire per lettera, o almeno sarebbe eccessivamente lungo.

Dopo l'articolo 29, come fu emendato, propongo che sia tolta la frase di *pubblico Ministero*, ma chiedo però che non sia tolta l'essenza dell'articolo, che è quella che il consultore debba intervenire o possa almeno intervenire nel Consiglio, quando qualche studente punito ricorre in appello davanti il Consiglio.

Come si vede, questa è una garanzia che la legge darebbe agli studenti, i quali, senza di ciò, quando fossero espulsi dall'autorità scolastica, dovrebbero piegare il capo. Invece, in grazia di questa disposizione, hanno la via aperta per potersi giustificare davanti al Consiglio superiore; ma non vi è dubbio alcuno che l'autorità suprema dell'istituto universitario, dell'ateneo che ha creduto di dover prendere questa severa determinazione contro lo studente, deve essere intesa nel seno del Consiglio.

BUFFA, *relatore*. Se mi permette, leggerò la modificazione. Essa è nei seguenti termini:

« Interviene nel Consiglio superiore, quando vi si tratta di ricorsi introdotti davanti ad esso dagli studenti. »

PRESIDENTE. La Commissione proporrebbe l'articolo 30 in questi termini:

« Interviene nel Consiglio superiore, quando vi si tratta dei ricorsi introdotti davanti ad esso dagli studenti contro ai quali sarà stata pronunziata la pena di esclusione o di sospensione temporanea dalle scuole. »

PESCATORE. Io accetto questa proposta, chè anzi voleva io stesso proporre una formola analoga; ma pregherei il relatore di dirmi se non sarebbe bene che fosse con qualche parola designato l'ufficio del consultore che interviene. Il linguaggio tecnico sarebbe che « il consultore interviene nel seno del Consiglio per dare le sue conclusioni sui ricorsi; » altrimenti parrebbe che intervenisse troppo assiduamente ed anche per discutere. Mi pare che sarebbe anche troppo illimitato l'ufficio del consultore in questo caso. Se la Commissione lo crede, si potrebbe fare questa designazione; altrimenti io non avrei difficoltà ad accettare l'articolo anche come viene proposto.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Stimo che sia bene aggiungere ancora un piccolo emendamento, forse non assolutamente necessario, ma che meglio guarentisce le persone che debbono comparire dinanzi a questo Consiglio; sarei d'avviso che si dichiarasse che vi interviene *senza voto*.

MICHELINI G. B. Si potrebbe mettere: *sarà udito*.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, *sarà udito*.

PRESIDENTE. Secondo le ultime proposte che paiono accettate dal Ministero e dalla Commissione, l'articolo sarebbe così emendato:

« Sarà udito nel Consiglio superiore... »

BUFFA, *relatore*. Sarebbe concepito nel seguente modo:

« Sarà udito nel Consiglio superiore per dare le sue conclusioni sui ricorsi, ecc. »

PRESIDENTE. « Sarà udito nel Consiglio superiore per dare le sue conclusioni sui ricorsi introdotti davanti ad esso dagli studenti contro ai quali sarà stata pronunciata la pena di esclusione o d'interdizione temporanea dalle scuole. »

Questa sarebbe l'ultima relazione accettata dal Ministero e dalla Commissione.

MICHELINI G. B. A me sembra inutile di specificare che il consultore sarà udito « per dare le sue conclusioni. » Io propongo che si sopprimano queste ultime parole, e che si dica: « sarà udito nel Consiglio superiore circa i ricorsi, ecc. »

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti separatamente l'emendamento proposto dal deputato Michelini il quale vorrebbe sopprimere le parole: « darà le sue conclusioni. » Chi vuole adottare quest'emendamento...

MICHELINI G. B. La prego di leggere tutto l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando perdono, io debbo mettere ai voti separatamente la soppressione di alcune parole e quindi...

MICHELINI G. B. Io ammetto che il signor presidente debba mettere ai voti l'emendamento soppressivo da me proposto, ma, affinchè la Camera si faccia un concetto che questa soppressione non turba l'armonia dell'articolo, prego il signor presidente di dare lettura dell'intiero articolo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo come rimarrebbe nel caso fosse adottata la proposta del deputato Michelini:

« Sarà udito nel Consiglio superiore sui ricorsi introdotti davanti ad esso dagli studenti, ecc. »

Invece l'articolo proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro è nei seguenti termini:

« Sarà udito nel Consiglio superiore per dare le sue conclusioni sui ricorsi introdotti davanti ad esso dagli studenti, ecc. »

Pongo dunque ai voti...

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Per vero parmi fondato il parere espresso dal deputato Michelini, che cioè siano inutili le parole « per dare le sue conclusioni. » Ora

che si è modificato l'articolo col dirsi: *sarà udito*, è ben naturale che non deve essere udito unicamente nelle sue conclusioni, ma in tutte quelle altre spiegazioni che saranno del caso.

PRESIDENTE. La Commissione non dissente da questa soppressione?

BUFFA, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento della Commissione così modificato:

« Sarà udito nel Consiglio superiore sui ricorsi introdotti davanti ad esso dagli studenti contro i quali sarà stata pronunciata la pena di esclusione o d'interdizione temporanea dalle scuole. »

(La Camera approva.)

VALERIO. Domando la parola.

Prima che si proceda alla discussione dell'articolo 31, faccio osservare che, a parer mio, qui vi è una lacuna, mentre non si indica quale debba essere l'azione del consultore, quando un professore delle scuole secondarie sospeso o destituito voglia appellarsi...

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Quest'articolo non li riguarda.

VALERIO. Come? Un professore delle scuole secondarie potrà essere destituito senza che possa appellarsi al Consiglio superiore?

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non solamente può appellarsi, ma per destituirlo si richiede l'avviso del Consiglio superiore.

VALERIO. Ma l'avviso è molto poco. Uno studente non può essere sospeso dal corso universitario senza che possa appellarsi al Consiglio superiore, ed un professore delle scuole secondarie, che avrà forse 30 anni di esercizio, potrà essere destituito senza che possa appellarsi? Mi pare che la legge non possa voler questo.

BUFFA, *relatore*. Domando la parola.

Il paragrafo sugl'ispettori generali dice all'articolo 36:

« Introducono dinanzi al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione, ecc. »

Vede dunque il deputato Valerio, che si provvede nell'articolo 36 al desiderio da lui espresso.

TOLA P. Io appoggio la mozione del deputato Valerio, e vorrei veramente che qui fosse attribuita al consultore universitario la parte di pubblico Ministero, quando occorrono sospensioni o destituzioni di professori dell'insegnamento secondario, perchè è ben vero che nell'articolo 36 si dà questa attribuzione agl'ispettori generali; ma siccome quando verremo agli articoli che parlano di questi ispettori io intendo di proporne la soppressione, non vorrei che fin d'ora si ammettesse il precedente che tali ispettori debbano esistere. Se devono far la parte di pubblico Ministero riguardo ai professori delle scuole secondarie, bisogna ammettere che gl'ispettori generali debbono essere stabiliti, ciò che finora non è deciso. Se la Camera li ammetterà, potrà benissimo questa essere una delle loro attribuzioni; ma potrebbe darsi che la Camera non ammettesse nè gl'ispettori generali, nè i provinciali, e allora i professori delle scuole secondarie rimarrebbero senza appello.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome questa questione si presenta complessa, e la sua soluzione dipende in gran parte dall'essere o no ammessi gl'ispettori, io proporrei di sospenderla per ora, salvo nel caso poi, in cui siano soppressi gl'ispettori generali, a riproporla come articolo di aggiunta da collocarsi a luogo opportuno. Se gli oratori non dissentono...

VALERIO. Io vorrei solamente dare una piccola spiegazione.

Già prima di fare la mia mozione conosceva l'articolo 36, il quale dice, parlando degl'ispettori: « Introducono dinanzi al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le accuse contro direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione oltre i due mesi; e vi sostengono le parti del pubblico Ministero. »

Sta bene; qui è indicata l'azione degl'ispettori riguardo alle accuse: ma non vedo che vi sia verun provvedimento che tuteli i professori dell'insegnamento secondario, col conferire loro il diritto di appellarsi. Quando voi concedete a uno studente, che sia stato sospeso od escluso, di ricorrere in appello al Consiglio superiore, non potete negarlo a un professore dell'insegnamento secondario che può essere persona già provetta di età ed ha forse già molto servito lo Stato, e non può più cambiar professione. Se destituite un professore di 35 o 40 anni, che cosa ne farete? Lo mandate a mendicare. E pur troppo parecchi ne abbiamo nel nostro paese che chiedono l'elemosina... (*No! no!*) — (*Volgendosi all'interruttore*) Come no! Ne conosco io più d'uno, più di due, più di tre, e se chi nega trovarsene, vuole far loro l'elemosina, mi incarico io di mandarglieli a casa. (*Ilarità*)

Quando un professore è giunto a quella età, cosa volete che faccia? È necessario quindi che questa posizione sia tutelata: e notate che non vi è posizione al mondo più arrischiata, più minacciata di quella d'un professore dell'insegnamento secondario nelle provincie. Egli ha da una parte l'autorità del Governo, dall'altra il clero; e il clero ed il Governo disgraziatamente non sono sempre d'accordo. (*Si ride*) Se il povero professore, che si trova in mezzo a questi due fuochi, dà ragione al Governo, il clero gli è contro; se dà ragione al clero, gli è contro il Governo; e poi troppo spesso, mediante una transazione, i due si associano per gettarlo a terra. Quando poi il povero professore non contenta i figli dei consiglieri del municipio, i figli degl'impiegati superiori del Governo, del segretario del comune, del precettore, del sagrestano, vedete qual diluvio di guai gli piovono sopra!

Voi vedete quindi in quale condizione ei trovasi ridotto ed a quante accuse, a quante calunnie si vegga del continuo esposto. L'aver ferito l'amor proprio d'un padre, d'una madre, l'inclinare più da una parte che dall'altra basta a farlo bersaglio di mille calunnie, di mille accuse. Vorrete dunque porre questo sventurato professore nella dura condizione di vedersi sospeso o destituito senza che egli possa difendersi, senza che egli possa appellarsi ed usare d'un diritto che voi concedete ad uno studente, il quale sia stato o sospeso o cacciato dall'Università? Io non lo penso. Quando verrà in discussione l'articolo 36, io credo debba redigersi in modo che sia posto rimedio a così grave ingiustizia.

BUFFA, *relatore*. Riserviamo la quistione intera.

VALERIO. Riserviamola pure.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 31:

« Rappresenta al Ministero le violazioni delle leggi e della disciplina delle Università. »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Credo che in questo articolo siano incorsi due errori tipografici. Il primo si è di dire il *Ministero*, invece di dire *il ministro*...

BUFFA, *relatore*. Sì, sì.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il secondo errore tipografico consiste nel dire *della disciplina*, invece

di *delle discipline*. Io non comprendo il perchè si sia usato il numero singolare. E la differenza è essenziale; perchè, dicendo *discipline*, vengono compresi i regolamenti, i decreti che sono relativi all'ordinamento delle scuole; invece *disciplina* riguarda particolarmente la condotta degli studenti.

Quindi io proporrei che si dicesse *il ministro e le discipline*.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente a queste modificazioni?

BUFFA, *relatore*. Sì, sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 31 così emendato. (È approvato.)

PESCATORE. Domando la parola per fare un'aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Il ministro ha già dichiarato che le attribuzioni del Consiglio superiore non variano di qualità rimpetto a nessuna Università dello Stato, ma si mutano di grado rispetto alle altre Università. Il consultore per queste non esercita le sue attribuzioni che nei casi di richiamo, giacchè in esse si ricorre in primo grado al presidente; se si ricorre al ministro, allora il consultore gli dà il suo parere. Ma per quella di Torino, già si riconobbe che il consultore debb'essere il consigliere assiduo del rettore o del presidente dell'Università, e che esso non interviene solo nei casi di richiamo dai provvedimenti del rettore al ministro. In una parola, il consultore legale, per ciò che riflette l'Università di Torino, deve prestare il suo ministero diretto, nei limiti delle sue attribuzioni, in aiuto e consiglio del presidente dell'Università.

E ciò è tanto più necessario, inquantochè, lasciato solo, il presidente non basterebbe a tutti gli affari dell'Università di Torino; e torno a ripetere che l'amministrazione dell'Università ricadrebbe allora essenzialmente in mani, alle quali la legge non si confida, nè si deve confidare. Dunque perchè la legge dichiari esplicitamente e puramente l'ufficio del consultore, propongo la seguente aggiunta, la quale so che è accettata dal ministro, salvo poi a collocarla a suo luogo. Ma noi non dobbiamo abbandonare la discussione circa il consultore, senza averne determinati pienamente gli uffici.

L'aggiunta è del tenore seguente:

« Il consultore legale, nei limiti delle sue attribuzioni, continuerà a prestare il suo ministero diretto in aiuto e consiglio del presidente dell'Università di Torino. »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non dissento dall'accettare quest'aggiunta, ma non mi pare questo capitolo il luogo opportuno per collocarla. Quando si tratterà delle attribuzioni proprie del presidente, oppure del rettore dell'Università, appunto nel capitolo che riguarda le disposizioni transitorie, allora sarà il caso d'innestarvi quest'aggiunta anche sotto forma di articolo, salvo poi a modificarne la dizione, se occorre, secondo le attribuzioni del consultore dirimpetto al presidente od al direttore dell'Università.

Io pregherei quindi l'onorevole proponente a voler trasportare questa sua aggiunta al capitolo delle disposizioni transitorie e può essere sicuro del mio appoggio in quanto alla medesima, salvo, circa la forma, il vedere se non vi sia qualche parola che possa in qualche modo pregiudicare la responsabilità del presidente, quanto alle attribuzioni del consultore.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore aderisce?

PESCATORE. Aderisco.

PRESIDENTE. « Articolo 32: Gl'ispettori generali sono eletti dal Re. »

La Camera ricorda che rimangono ancora a votarsi due parti dell'articolo 11, che si riferiscono agl'ispettori, cioè:

« Un ispettore generale per le scuole secondarie, un ispettore generale per le scuole magistrali ed elementari.

« Alle scuole tecniche provvederà il ministro con ispezione speciale. »

Io credo che la Camera, come fece a riguardo del Consiglio superiore, vorrà anzitutto che s'imprenda la discussione intorno all'istituzione dell'ufficio degl'ispettori generali.

DELLA MOTTA. Ho domandata la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Tola l'ha chiesta prima.

DELLA MOTTA. L'ho chiesta prima che si parlasse di questa discussione.

TOLA P. Io parlerò dopo.

DELLA MOTTA. Io desiderava solo di avere una spiegazione dalla Commissione circa la soppressione dell'articolo 33 che riguarda la possibilità di nominare un vice-consultore.

Mi pare che l'ufficio del consultore sia un ufficio di lavoro quotidiano, e non deve mai essere in deficienza. Se accadessero circostanze in cui il consultore o per troppi affari, o per malattia non potesse attendere a tutto, io credo che sarebbe pure necessario che il ministro potesse nominargli un collaboratore che ne fungesse le veci; altrimenti io non so come si intenda provvedere all'ufficio di consultore quando esso non possa fungere i suoi uffizi e specialmente quello d'intervenire al Consiglio nei casi in cui è necessaria la specialità legale e la perizia degli ordini e discipline scolastiche.

BUFFA, *relatore*. La Commissione ha creduto dover abolire questo articolo 33 che dava la facoltà di nominare un vice-consultore, perchè in primo luogo non le constava che ve ne fosse reale bisogno, e credeva che al sopraccarico di lavoro che per avventura potesse avere il consultore in qualche circostanza speciale, si potrebbe supplire come si supplisce in tante altre circostanze, dandogli in aiuto un qualche impiegato della pubblica istruzione.

Ma poi ebbe una ragione anche più forte, ed è questa: la quistione del vice-consultore è già venuta alla Camera, essendo stato proposto nel bilancio del 1852 un assegnamento a questo fine, e la Camera credette allora di non doverlo ammettere, e cassò dal bilancio quella somma. Con ciò essa dichiarò di non volere un vice-consultore. La Commissione uscita dal seno stesso della Camera non potè a meno di tener conto di quel suo voto.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il progetto del Ministero, anche come venne accettato dal Senato, stabilisce un vice-consultore da nominarsi dal ministro quando credesse che ve ne fosse assolutamente bisogno. Io, per quanto posso conoscere, per l'esperienza fin qui acquistata, giudico che bisognerà venire alla nomina di un vice-consultore e che non è possibile che il consultore solo possa adempiere a tutte le sue incombenze, giacchè l'ingombro degli affari che vengono ad esso attribuiti è tale che finirà per dover esso stesso reclamare un aiuto, come diffatti lo reclamò già parecchie volte, quantunque il funzionario che ora copre tal carica sia operosissimo e capace per queste attribuzioni. Io ho sotto gli occhi alcuni dati che attestano la quantità di affari che vengono devoluti al consultore nello stato attuale della sue attribuzioni, ed il numero di questi affari, come ben sapete, verrà sensibilmente accresciuto dalle nuove attribuzioni, affidategli dalla presente legge. Risulta da spogli fatti praticare negli uffizi del Ministero che nell'anno scolastico 1852-53 il consultore diede il suo avviso per iscritto sopra 4173 pratiche, nel 1853-54 lo diede sopra 4857 pratiche, e nel 1854-55 diede il suo avviso su 4800 pratiche. Ora è ben probabile che

questi lavori, oltre all'incremento naturale che prendono pel maggiore numero di studenti, aumentano d'assai anche pel maggior numero di ricorsi che si danno, giacchè malgrado la fermezza del Ministero e dell'autorità che devono dare questi pareri, è però naturale che sempre cresce la speranza di poter ottenere qualche dispensa da qualche prescrizione del regolamento, in ragione della libertà che si gode e delle istituzioni stesse costituzionali, le quali accrescono i mezzi a questi ricorrenti per poter sollecitare, colla speranza di ottenere il loro intento.

Ma al di sopra di tutte queste avvi eziandio la considerazione che si aggiungono al consultore altre pratiche relative alle scuole secondarie, e taluna anche relativa alle scuole elementari.

Si richiede per quest'ufficio un funzionario il quale non abbia solamente dottrina, ma che abbia anche pratica, esperienza e grandissima famigliarità con tutti i regolamenti e le discipline scolastiche, affinchè non si veda obbligato ogni volta che deve dare un parere a fare delle ricerche.

Per avere un funzionario che abbia acquistata questa esperienza, bisogna che ei siasi abituato a disimpegnare pratiche di questa natura; e nel caso di assenza del consultore per qualsiasi motivo di malattia od altro, se non si avesse una persona la quale fosse già, direi, avviata a quest'ufficio, ed avesse acquistato una certa esperienza, sarebbe difficile, anche rivolgendosi ad avvocati esperti, di poter trovare chi possa disimpegnare con alacrità queste attribuzioni.

Io per dir la verità non ho osato riprodurre l'articolo che vi era nel progetto del Ministero, perchè vedo le difficoltà gravi che s'incontrano in ogni momento, e come s'inciampi, per così dire, quasi ad ogni parola.

Ma ora che l'onorevole Della Motta ha fatto un'osservazione in proposito, non ho potuto dispensarmi dall'addurre i motivi per cui io aveva proposto quest'articolo nel progetto ministeriale, e di dichiarare nel tempo stesso come reputi necessario di avere un vice-consultore. Quando la legge venisse posta in atto, venendo a dimostrarsi dall'esperienza questa necessità, sarà facile il chiedere ed ottenere dal Parlamento di stanziare nel bilancio un fondo adeguato per tale oggetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sulla parte dell'articolo 11 che riguarda la creazione degl'ispettori generali.

PESCATORE. Desidererei sapere perchè si chiamino ispettori generali funzionari che in realtà non sono che direttori.

Essi non percorrono le provincie per ispettare, ma dirigono le autorità provinciali, dirigono gl'ispettori provinciali, e così nè sono, nè possono dirsi ispettori.

Io ritengo che una denominazione impropria influisca grandemente anche sulla discussione; tanto più che veggo riprodursi un po' di confusione a questo riguardo nello stesso articolo 11, dove è detto che « sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un ispettore generale per le scuole secondarie, un ispettore generale per le scuole magistrali ed elementari; » e che « alle scuole tecniche provvederà il ministro con ispezione speciale; » quasichè questi due uffizi fossero identici.

Ora, di questi due uffizi uno solo è di vera ispezione, e questo è quello cui provvede specialmente il ministro per le scuole tecniche; e la così detta ispezione degl'ispettori generali altro non è che una direzione.

Io pertanto sarei d'avviso che, poichè questa denominazione di direttori è generalmente accettata nella nostra legislazione per indicare le direzioni centrali, si dovessero anche questi funzionari chiamare direttori e non ispettori; perchè essi, ripeto, non hanno veramente alcuna ispezione a fare. E credo che così sarebbe anche semplificata la discussione; giacchè siccome le provincie hanno ciascuna un'autorità per le scuole secondarie e per le elementari, risulterà evidente la necessità di una direzione centrale, salvo che al ministro paia già sufficiente il numero dei direttori.

Io desidererei quindi una spiegazione a questo riguardo.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io credo che, se si volesse sostituire la denominazione di *direttori* a quella d'*ispettori generali*, sarebbe di fatto alterato l'ufficio di questi funzionari. Ogni amministrazione ha bisogni particolari, e non è possibile di uniformare in modo assoluto in tutte e la denominazione e gli uffizi.

Ora, l'istruzione pubblica è fondata e basata, per la massima parte, sull'ispezione. Per me ritengo che l'ufficio dell'ispettorato sia inseparabile dall'istruzione pubblica, e questo tanto più quando si tolgono i poteri preventivi, e che non rimangono più che quelli repressivi, come debbono essere in un sistema costituzionale. Allora bisogna che tutta l'autorità si raggiri sulla sorveglianza, e la sorveglianza non può esercitarsi che per mezzo d'ispezione.

Ora, stando a queste attribuzioni cardinali dell'amministrazione della pubblica istruzione, è necessario che gli ufficiali dipendenti dal Ministero, destinati a regolare e dirigere questa sorveglianza, abbiano un nome corrispondente, cioè quello d'ispettori.

È poi tanto più necessario, inquantochè, secondo il concetto della legge, questi ispettori generali non debbono essere funzionari unicamente burocratici, ma debbono ispezionare anch'essi, debbono inoltre controllare l'ispezione degli altri funzionari dell'ispettorato. Secondo lo schema del Ministero sono a questi ispettori generali affidate ispezioni particolari le più difficili e le più delicate. È, ad esempio, raccomandata all'ispettore generale delle scuole secondarie l'ispezione dei collegi nazionali, giacchè essendo stati questi istituiti come tipi dell'insegnamento secondario, ci vuole sopra di essi una sorveglianza più attiva, più minuta, più intelligente per parte del Governo, onde mantenerli o condurli a quella altezza che è necessaria, affinchè corrispondano al concetto che il Governo ed il paese si fanno di essi.

L'ispettore generale delle scuole elementari avrebbe poi l'incarico di sorvegliare e d'ispezionare particolarmente le scuole magistrali, non che le scuole elementari dei collegi nazionali, per la stessa ragione che vi ho addotta riguardo alle scuole secondarie dei collegi medesimi. Le scuole magistrali è indispensabile che siano ispezionate da un'autorità superiore agl'ispettori provinciali, per la considerazione che i maestri delle scuole magistrali, essendo in gran parte essi stessi professori di metodo, e quindi avendo un grado, si può dire, uguale a quello degl'ispettori provinciali, è giusto rispettare il loro amor proprio, delegando ad ispezionarli una persona, la cui autorità e capacità non possa essere da essi contestata. Ciò è poi tanto più necessario per l'importanza di queste scuole, le quali, essendo destinate a formar maestri, richiedono per ciò una sorveglianza più accurata per parte del Governo.

Onde ben si scorge che le attribuzioni degl'ispettori generali corrispondono pienamente alla loro denominazione.

Ma vi sono funzioni anche più delicate che loro si affidano. Quando un ispettore provinciale si trova in contestazione colle autorità locali, o con chi ha la direzione di certi istituti, e il Ministero non può prendere una determinazione, perchè ancora ben non comprende dai ragguagli ricevuti da qual parte penda la ragione, deve delegare, per chiarir le cose,

una persona di grado superiore agl'ispettori provinciali, cioè uno degl'ispettori generali.

Di più questi ufficiali raccolgono i rapporti che vengono dagl'ispettori provinciali, li esaminano e vedono se in essi non vi sia nulla di sconveniente che possa offendere le autorità locali, e ne estraggono tutte quelle nozioni che sono di vitale interesse della pubblica istruzione.

Loro incombe di dare le direzioni opportune, di preparare i regolamenti per le visite e di sciogliere i dubbi che occorrono riguardo alle discipline scolastiche.

Dunque ognun vede che tutte queste attribuzioni appartengono per propria natura all'ufficio della legge denominato ispettorato generale.

Il Ministero poi ha creduto di dover usufruttare, nei giorni in cui non abbia ad attendere a qualche ispezione, cotesto personale, nell'interesse della pubblica istruzione, secondo il ramo cui appartiene ciascun ispettore. Finora il tempo e l'ingegno di questi funzionari non è sempre stato usufruttato a benefizio del pubblico servizio, come si può usufruttare; giacchè del tempo che non impiegavano nell'ispezione il Ministero non traeva alcun profitto, salvo in circostanze eccezionali.

Ed a questo proposito francamente dirò che uno dei vizi essenziali, a mio credere, del Ministero della pubblica istruzione si è che finora esso fu interamente composto di persone le quali (salva qualche eccezione) non avevano fatto studi appositi sulla pubblica istruzione. Si avevano persone più o meno distinte, come impiegati burocratici, ma che non avevano fatto studi profondi in un ramo o nell'altro del pubblico insegnamento.

Ora, siccome è impossibile di poter sceverare affatto in tutti i casi la parte scientifica dall'amministrativa nel Ministero della pubblica istruzione, ma esse vanno miste sempre tra di loro, è necessario anche per l'andamento degli affari che nel Ministero si trovino persone le quali posseggano queste cognizioni scientifiche e nello stesso tempo abbiano cognizioni amministrative. Tali sono appunto gl'ispettori, perchè essi hanno le cognizioni scientifiche che sono indispensabili per ispettare i collegi e le scuole; hanno poi cognizioni amministrative, perchè sono loro deferite molte attribuzioni di amministrazione, come sarebbe lo esaminare se le discipline scolastiche sieno osservate, se le scuole si trovino in buona condizione, sia riguardo al materiale, sia riguardo alla igiene; se i fondi addetti alle scuole appartenenti alle opere sieno bene amministrati, e via dicendo. Infine, hanno attribuzioni miste, e possono essere di grande giovamento al ministro. Si ritenga però che l'attribuzione essenziale è quella di ispezionare. È perciò che il titolo d'*ispettori generali* è il più appropriato.

Non sarà poi inutile l'aggiungere che io non trovo che loro siasi dato diverso titolo in alcun altro paese. Sono chiamati *ispettori* in Francia, come lo sono nel Belgio e nell'Olanda; in America chiamansi soprintendenti generali *delle contee*, il che corrisponde alla denominazione nostra. Ed io penso sia ben difficile rinvenirne altra che sì bene esprima la cosa; come non veggo che siavi alcuna convenienza d'introdurre una denominazione nuova, quando ne esiste una già accettata e che corrisponde esattamente alle attribuzioni particolari di questi funzionari.

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha facoltà di parlare.

TOLA P. Prendendo a parlare degl'ispettori, io tocco ad una materia assai delicata, nella quale vengono a conflitto, non solo diverse opinioni, ma eziandio diversi interessi. Esaminerò spassionatamente quest'argomento, e dirò innanzitutto che io credo l'istituzione degl'ispettori stabili una superfetazione dell'amministrazione del pubblico insegnamento. Ammetto in principio che il potere esecutivo debba ispettare; ma niego che questa ispezione debba farsi per mezzo d'ufficiali stabili e permanenti.

Come vede la Camera, l'argomento è complesso, nè si può trattare degl'ispettori generali senza toccare in qualche modo al paragrafo ottavo, che tratta degl'ispettori provinciali, perchè gli uni e gli altri formano l'insieme di una macchina, o, diremo, di una piramide, di cui i primi sono culmine e complemento. Il sistema degl'ispettori si è copiato dalla Francia...

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Da tutti i paesi.

TOLA P. Ma la Francia è quella che servì di regola alla nostra legge, dacchè vedo che molti articoli sono calcati appunto sulla legge francese.

Gli ispettori furono creati in Francia con decreto reale del 26 febbraio 1835, e poi un'ordinanza della stessa data del Consiglio reale, che equivale al nostro Consiglio superiore, ne determinò le attribuzioni.

Chiunque legge la storia dell'amministrazione della pubblica istruzione in Francia, sa che Guizot era infervorato di questo sistema. Mentr'egli era ministro, e precisamente negli anni 1834 e 1835, usò per la prima volta questi ispettori. Essi non avevano ancora tirocinio; ma poscia fu stabilito che non potessero essere nominati fuorchè coloro i quali per cinque anni avessero avuto qualche parte nel pubblico insegnamento. Non dirò che Guizot ne fosse pentito subito, ma certo è che dopo due anni, come risulta dalle memorie che egli medesimo consegnò alla stampa, si è molto raffreddato in questo suo amore burocratico per gl'ispettori, talchè finì per dire che avevano fatto cattiva prova in Francia.

Ma io non voglio appoggiarmi nè all'autorità di Guizot, nè di verun altro. Voglio esaminare la materia in se stessa; e comincio a domandare qual è l'ufficio, sia degl'ispettori provinciali, di cui parleremo quando si discuterà il paragrafo a ciò relativo, sia degl'ispettori generali. L'ufficio degl'ispettori è presso a poco lo stesso che si esercita da molti altri ufficiali e corpi preposti all'amministrazione del pubblico insegnamento.

Gl'ispettori generali non fanno che raccogliere i dati; ma questi dati chi li somministra? Li somministrano i provveditori provinciali, i quali, secondo dice l'articolo 57, « carteggiano direttamente col ministro, vegliano sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandovi all'uopo l'osservanza delle vigenti discipline, e promuovono dalla deputazione provinciale e dal ministro gli opportuni provvedimenti. »

Dal che si scorge che le attribuzioni dei provveditori sono nella massima parte le medesime che vengono poi attribuite agl'ispettori.

Se dunque dai provveditori, e ne abbiamo già molti proposti dalla legge (perchè, se non erro, vi debbono essere 50 provveditori provinciali e 460 provveditori mandamentali, secondo la proposta del Ministero)... (*No! no!*)

Se dunque, dicevo, dai provveditori provinciali si eseguiscono le stesse incombenze, o, quanto meno, una massima parte delle incombenze degl'ispettori provinciali, non vedo per qual ragione si voglia accrescere il numero di questi ufficiali senza necessità, e quindi venirne alla conseguenza di dover avere eziandio due ispettori generali che rappresentano tutto l'ispettorato dello Stato per le scuole primarie e secondarie.

Non parlerò dell'aggravio che questo porta al bilancio, aggravio che, secondo la cifra esattissima tolta dalla stessa ta-

bella annessa al progetto ministeriale, sarebbe nientemeno che di lire 130,000.

Noi avremo infatti due ispettori generali a 4000 lire, cinquanta provveditori provinciali per le scuole elementari a lire 2400 e un ispettore delle scuole secondarie a lire 2000, locchè somma in tutto a 130,000 lire. E ciò senza contare le spese di viaggio e le spese di cibaria (poichè c'è anche la cibaria) che occorrono talvolta, e sono pur esse grandissime.

Bisogna dunque vedere se, non essendovi assoluta necessità di creare ispettorati stabili, mentre gli uffizi ispettoriali sono, nella massima parte, eseguiti da altri uffiziali portati dallo stesso progetto di legge, non sia forse il caso di assolutamente cancellarli.

Ma non basta: il Ministero potrebbe facilissimamente eseguire tutto ciò che con questa legge si propone senza ricorrere ad un aumento così dispendioso di personale.

Qual è l'oggetto del ministro nel proporre gl'ispettori provinciali e generali? L'oggetto è di conoscere lo stato di tutto l'insegnamento nelle diverse provincie, di conoscere come si insegni nei convitti, come s'insegni nei collegi e nelle scuole elementari, di conoscere se tutti i professori e maestri eseguiscono i loro doveri, se, in una parola, si osserva la legge. Ed io dico che il ministro ha il diritto ed il dovere di farlo. Ma non sta qui la quistione. La quistione consiste nel sapere se per avere cognizione esatta di tutto ciò, il ministro abbia assoluto bisogno d'ispettori permanenti. Ed io credo che egli non ne abbia di mestieri.

Il ministro, in primo luogo, ha in ciascuna provincia una deputazione provinciale, nella quale certamente vi sono delle capacità; giacchè non bisogna farsi un'idea così piccola del nostro paese, che, tolta la capitale e le città principali, non vi siano poi, o si creda non esservi nelle provincie capacità sufficienti per conoscere cosa sia insegnamento secondario ed elementare. Io ho ben diversa opinione del mio paese, e credo che in tutte le provincie vi sieno di queste capacità, e che quindi saranno create deputazioni provinciali composte di uomini distinti per merito. Ebbene, il ministro potrà, all'occasione, destinare alcuna di queste persone ad ispettare ora una scuola, ora un collegio ed ora un convitto. Che anzi ne conseguirà questo bene: che i maestri ed i professori, non sapendo mai nè il giorno, nè l'ora in cui si faranno tali ispezioni, si terranno più solleciti nell'eseguimento del loro dovere, a vece che colle ispezioni stabili, si sa già preventivamente quando arriva l'ispettore, e quello che deve fare, sicchè probabilmente, per quel tempo solo, si metteranno in regola e maestri e professori e direttori di collegi.

Dunque, se si incaricasse di questa missione un membro della deputazione provinciale, si otterrebbe un vantaggio per l'economia, e di più si avrebbe il felice risultamento di una ispezione efficace, di un'ispezione improvvisa, ed, oso anche dire, di un'ispezione spassionata, non spassionata nel senso che offenda gl'ispettori, ma spassionata nel senso che non trovi avanti a sè precedenza alcuna di burocrazia, ed esamini le cose per le cose stesse.

Laddove poi il ministro non trovasse nelle provincie e nei comuni queste persone, allora destini un altro il quale vada in ispezione; ma questo sarà un incarico straordinario e transitorio, che potrà essere affidato anche a un uffiziale preso nel seno di tutti gli uffiziali dell'amministrazione sulla pubblica istruzione. È vero che dovrà essere retribuito, ma comprende bene il ministro che la retribuzione non eguaglierà mai 130,000 lire all'anno, come appare da questo progetto.

Ora io dico: o si vuole o non si vuole il bene dell'insegnamento; la questione sta sopra questo terreno, ed è inutile dissimularlo: qual è il maggior bene dell'insegnamento? Che l'ispezione si faccia da ufficiali stabili già conosciuti dai maestri, dai direttori dei convitti e dei collegi, ovvero che si faccia da ispettori i quali volta per volta siano destinati quando meno si pensa?

Io credo che, esaminando la quistione con calma e spassionatezza, ciascuno dirà che le ispezioni sono più buone ed efficaci quando arrivano improvvise, quando non si sa chi debba farle, quando, finita la sua ispezione, l'ispettore non ha più nulla da vedere e fare nè coi maestri nè colle famiglie, nè coi direttori, nè con nessuno. Invece, quando voi fate un'ispezione con ufficiali stabili, che comunque hanno le loro aderenze e le loro precedenze (e qui non posso andar più oltre nelle spiegazioni in questa materia), voi non avrete mai la vera, la solida ispezione che debbe farsi nelle scuole, acciò l'insegnamento sia ben avviato.

Non credo che vi vogliano maggiori parole per dimostrare il meglio che vi sarebbe nell'ispezione fatta da persone non preventivamente destinate per legge, ossia da ispettori non permanenti; ma mi occorre un'altra osservazione riguardo agl'ispettori generali.

Che cosa sarebbero questi ispettori generali nel Ministero? Diciamolo schietto, sarebbero altri due ministri (*Oh! oh!*) perchè l'ispettore generale per le scuole secondarie sarebbe quello che sovranamente, fino ad un certo punto, disporrebbe di tutto, come l'ispettore generale elementare per le scuole elementari: non sarebbero due ministri, voglio scendere un po' più basso, sarebbero altri due segretari generali. Ma il ministro, chiedo io, perchè è circondato di tanti ufficiali? Perchè ha un segretario generale? Perchè metterà intermediari questi due organi, questi due ispettori generali, per ricevere le relazioni, quando le può avere direttamente? Per qual ragione aggraverà il bilancio di questa spesa? I rapporti gli verranno direttamente dai provveditori, i quali, come ho dimostrato, carteggiano direttamente col ministro; essi manderanno stati, essi faranno proposizioni per miglioramenti, per mancanze, per tutto: una volta che il ministro riceva questi rapporti, li passerà al Consiglio, e, come dissi quando discorrevamo del Consiglio superiore, il vice-presidente di quel Consiglio distribuirà ai membri del medesimo quelle materie in cui sono più istruiti. Quindi toccherà a loro a fare questi rapporti, e non ci sarà bisogno di ispettori generali, i quali in sostanza non fanno che ricompendiare tutto ciò che gli scrivono gli altri ufficiali, far sunti e specchi, redigere stati sopra stati; lo che non credo torni sempre al miglioramento dell'istruzione. L'istruzione, bisogna persuadersene, è una tal cosa nell'opinione pubblica, che ha anche i suoi mezzi di comparire, e questi mezzi sono le statistiche; ma guai al paese che si fida delle sole statistiche per l'istruzione! Le statistiche dimostreranno una grande categoria di maestri, di censori, di istitutori, tutto ciò che volete; ma la vera condizione dell'insegnamento non si ricaverà mai dalle statistiche. Quindi io ripeto, che laddove il Governo e la Camera desiderino che in questo paese, dopo essersi proclamato il principio della libertà d'insegnamento, desiderino, dico, che questo principio stesso fruttifichi; laddove si voglia che lo stesso insegnamento ufficiale, che d'or innanzi correrà parallelo col libero per emularsi a vicenda, prosperi veramente e faccia progressi, deve abbandonare assolutamente il sistema burocratico preventivo d'ispettori permanenti. Le ispezioni il Governo le faccia, ma a misura che il bisogno lo richiede, e quando lo richiede, senza stabilire tempo e persone, e vedrà il Ministero medesimo quali maggiori frutti ricaverà

dalle sue ispezioni, frutti infinitamente maggiori di quelli che si raccolgono attualmente.

D'altronde che gli ispettori, i quali si mandano dal ministro, e sono previamente dalla legge stabiliti per fare le visite, non producano coll'opera loro tutto quel buon frutto che si potrebbe per avventura credere, lo ricavo da certi dati, che però io protesto dinanzi alla Camera non poter guarentire, poichè mi sono soltanto stati riferiti. Mi si disse che questi ispettori, i quali vanno alle provincie, hanno il loro stipendio come ispettori, la spesa di viaggio e cibaria, e che contemporaneamente prendono le propine degli esami ai quali assistono, e di più sono riputati presenti anche agli esami pubblici cui non assistono; cosicchè essi hanno contemporaneamente dei vantaggi da quattro lati. Questo però, lo ripeto alla Camera, io non oso affermarlo, perchè sono ben lontano dal tener per sicuro ciò che soltanto mi fu riferito. L'onorevole ministro potrà dare a questo proposito degli schiarimenti, anzi fino da questo momento protesto che sarò ben lieto di sapere che tali cose non siano vere. Ma nell'ipotesi che vere fossero, ben vede la Camera quale enormità sarebbe questa, che ei porrebbe innanzi il caso assai strano, non solo di una bocca *trifauce*, ma *quadrifauce*. (*Ilarità*)

Per non gravare ulteriormente la Camera coi miei ragionamenti, dirò che io principalmente voterò per la soppressione degli ispettorati stabili. Qui il mio concetto lo spiego ben chiaro, perchè non si creda che io parli solo per avversare le ispezioni. No: io ammetto in principio le ispezioni; ma per principio voterò eziandio contro gli ispettori stabili e permanenti. Accetterò poi, laddove non sia accolta dalla Camera questa proposta, qualunque altro emendamento il quale diminuisca, per quanto è possibile, l'azione di questi ispettori stabili; poi appoggierò qualunque altro emendamento il quale, quando si tratterà degli ispettori provinciali delle scuole elementari, dia ai Consigli provinciali il diritto di nominarli, o di controllarli efficacemente, perchè, siccome sono le provincie che pagano, esse hanno pure il diritto di sapere da chi e come si ispezionarono le loro scuole, cioè le scuole pagate dalle provincie, e col danaro dei cittadini.

Quindi, ripeto, voterò contro gli ispettori stabili e permanenti, siano ispettori generali o ispettori provinciali. Secondariamente, quando cioè essi siano ammessi, mi accosterò a qualunque proposta, la quale tenda a diminuire l'autorità e le facoltà della numerosa schiera d'ispettori proposta dal Ministero, sottoponendoli a quei controlli, a quelle verificazioni che ciascuno dei deputati ha diritto di proporre. In ultimo poi insisterò principalmente, perchè, laddove si tratterà degli ispettori provinciali delle scuole elementari, i Consigli provinciali vi abbiano la massima influenza, sia nell'elezione, che in tutto il resto. Ecco la mia idea.

Propongo quindi fin d'ora di sopprimere questo quarto paragrafo, ed a suo tempo proporrò la soppressione del paragrafo ottavo, che constano entrambi di parecchi articoli. E vede la Camera che in tal modo avremo pure un altro vantaggio, quello cioè di separare subito 15 articoli dagli 84 della legge. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha la parola.

FARINI. Per quanto la Camera creda che sia tempo di andare speditamente al fine di questa discussione, io non penso che voglia accogliere il partito proposto dall'onorevole Tola.

Nel farmi a rispondere brevi parole al suo discorso, deggio premettere che io intendo starmi nella questione che in questo momento si deve trattare, cioè nella questione dei due ispettori generali, l'uno delle scuole secondarie, l'altro delle primarie. La questione degli ispettori provinciali è ben diversa da questa; ed io dico sin d'ora al deputato Tola, che su questa seconda questione potrebbe essere che anch'io mi accostassi al suo avviso, o, per dir meglio, dovrebbe avvenire che egli si trovasse, in massima, d'accordo coll'avviso di cui il relatore della Commissione ha fatto memoria nel suo rapporto.

Restringiamo dunque la materia per vedere di intenderci, e andare rapidamente al fine. Qui si tratta solo di due ispettori generali: l'onorevole Tola incomincia dall'attestare che egli vuole l'ispezione; dunque di ciò non abbiamo altrimenti a contendere: contendiamo del modo di praticarla.

Egli pensa che questi ispettori generali siano meri ufficiali amministrativi, che chiama *burocratici*. Ma, se egli ponderi le clausole della legge, vedrà che, oltre agli attributi amministrativi, hanno molti e più importanti attributi d'ispezione; egli vedrà che gli ispettori generali devono principalmente avere speciali cognizioni dell'insegnamento sopra il quale sono deputati; vedrà che questa specialità di cognizioni consiste non già nelle cognizioni amministrative o *burocratiche* che egli voglia chiamarle, ma nella conoscenza specificata di tutta la pedagogia che debbono dirigere, cioè non nella conoscenza di questa o di quella parte degli studi, ma nella scienza pedagogica di tutti gli studi cui debbono soprintendere, perocchè essi attendano ad un'opera direttiva che è molto diversa dall'opera sindacativa di altri ispettori, come sarebbero i provinciali.

Se egli abbia la cortesia di fare in sua mente questa distinzione, vedrà che si possono benissimo approvare gl'ispettori centrali e generali, anche da quelli che non fanno buona l'istituzione degl'ispettori provinciali, perchè l'opera dei primi, ripeto, è un'opera direttiva, mentre quella dei secondi è piuttosto un'opera sindacativa.

L'opera di questi ispettori generali è, a mio avviso, indispensabile. Bisogna pure che a lato del ministro sia qualche ufficiale che sappia in qual modo si debba, a mo' d'esempio, governare un collegio, in qual modo un convitto; che abbia un'esperienza di tutte quelle discipline delicate che si debbono adempiere nella parte educativa: quindi cade in acconcio che in circostanze straordinarie e qualche volta all'anno, ufficiali esperti ed autorevoli vadano di persona a certificare se tutte le discipline siano bene osservate. Credo che riducendo così per ora a proporzioni più modeste la quistione, non sia difficile l'intendersi.

Se è conosciuta la necessità delle ispezioni, se mettiamo da banda per ora la quistione degli ispettori provinciali, di che rimane a disputarsi? Possiamo noi pretendere che il ministro pigli cognizione di tutte quelle pratiche, a cui accennava l'onorevole Tola, che gli debbono venir giornalmente sopra centinaia e centinaia di scuole che sono nello Stato? Questa sarebbe fatica impossibile.

Che più? Possiamo supporre che il ministro sia un uomo il quale abbia cognizione particolareggiata della pedagogia? Non lo possiamo supporre. Dovremo dunque affidare siffatta direzione ad impiegati meramente amministrativi? Non lo credo; quindi è necessario che a lato del ministro sia qualcuno che abbia queste cognizioni speciali, il quale possa fare al ministro quelle avvertenze e considerazioni che crederà acconcie.

Se l'onorevole Tola si compiace di far questa distinzione fra l'una e l'altra maniera d'ispettori, egli mi renderà facile l'assunto di persuaderlo anche della necessità di stabilire due ispettori generali. Si è parlato quasi d'una falange d'ispettori, che venga ad invadere lo Stato ed a divorarne il bilancio,

mentre non si tratta qui che di due soli ufficiali! Così potremo per ora lasciare da parte anche la questione che riguarda le deputazioni provinciali, sulle quali può essere molto a dirsi anche riguardo alle ispezioni a farsi alle scuole elementari.

Io vorrei adunque che l'onorevole Tola mi concedesse che nel Ministero di pubblica istruzione, oltre agli ufficiali amministrativi, è necessità che sia qualche ufficiale scolastico per adempiere agli uffici direttivi delle scuole secondarie e delle elementari.

Ed io penso che tanto più ciò sia necessario, quanto più siamo risoluti ad introdurre la libertà d'insegnamento, perchè questa, ben lungi dall'importare anarchia nell'istruzione ufficiale, addimanda che essa sia governata, vuoi con discipline più forti e più severe, vuoi con diligenze che meglio la indirizzino al fine della coltura nazionale, in guisa che e l'ufficiale ed il libero insegnamento gareggino d'una nobile emulazione per accrescere l'incivilimento del paese.

L'onorevole Tola ha accennato ad abusi, anzi a sconci che sarebbero riprovevolissimi. Egli non può certo aver accennato ad abusi che si commettano dagli ispettori provinciali, perchè, che io mi sappia, non sonovi nello Stato ispettori provinciali che assistano ad esami dell'Università. Noterò ancora che d'ispettori generali i quali siano in questa categoria, non ne conosco che uno o due. D'ispettori poi rivestiti di attributi pari a quelli che stabilisce la presente legge, non ve n'ha alcuno.

L'onorevole Tola ha detto che non intende accennare fatti di cui voglia fare malleveria; quindi io non mi vi fermo sopra.

Ma se pur fosse vero che occorressero abusi e sconci per colpa di qualche persona, ciò non dovrebbe influire per nulla sul voto della Camera per istabilire o no i due ufficiali di cui parliamo. Quindi conchiudo: qui non si tratta degli ispettori provinciali, sui quali riservo piena ed ampia la mia libertà di voto; qui si tratta solo di due ispettori generali, uno per le scuole secondarie, uno per le elementari. Se non si provi che l'opera direttiva di questi uomini speciali sia inutile e dannosa, io avrò ragione di raccomandare, come raccomando alla Camera, di mantenere l'istituzione dei due ispettori generali.

VALERIO. Sarò brevissimo. L'onorevole Tola ha svolto con molta facondia e potenza di raziocinio la maggior parte degli argomenti che avrei molto più debolmente svolti io stesso. Restringerò quindi per ora, secondo vuole l'onorevole membro della Commissione, il mio dire ai due ispettori generali, e prima di tutto cercherò di rispondere all'argomento che ha posto innanzi l'onorevole Farini, che è quasi l'Achille de' suoi argomenti, che cioè questi ispettori debbono avere, non un'azione sindacativa, ma direttiva...

FARINI. L'una e l'altra.

VALERIO. Mi perdoni l'onorevole Farini, ma queste mi paiono sottigliezze di vocabolario e nulla più. Io non vedo che un ispettore possa sindacare senza dirigere, nè dirigere senza sindacare; di modo che io non comprendo menomamente questa assoluta separazione di attribuzioni che egli intendeva stabilire nel suo discorso.

Che cosa deve fare un ispettore? Deve ispettare, deve guardare, deve sindacare come vanno le cose; se procedono bene, deve approvare; se procedono male, deve indicare il male ed avviarle al bene; quindi deve dirigere.

Perciò io non posso farmi capace della distinzione che egli voleva stabilire tra gli uffici degli ispettori generali e quelli degl'ispettori provinciali; quindi non trovo che, perchè questi debbono esercitare un'azione direttiva, e gli altri sindacativa, abbiano per ciò solo una ragione di essere. Veramente, se non hanno altra ragione di essere fuorchè questa, per me li tengo spacciati! (*Ilarità*)

Ma il pensiero dell'onorevole relatore scoprivasi in certo modo quasi a sua insaputa, allorchè facevasi a dire quello che è la sola, l'unica verità, e che non può essere altrimenti, cioè che questi ispettori dovranno governare, dovranno procurare che si eserciti una disciplina minuta, dilicata in tutte le parti... (*Segni di diniego del deputato Farini*) Queste parole sono le sue testuali; me le sono trascritte. E questo è quello che non vogliamo noi. Noi non vogliamo che vi abbiano governanti, laddove ci sono governanti che seggono sul banco dei ministri. Ecco che avete data ragione al deputato Tola, il quale diceva che saranno due sotto-ministri, due ministri *ad latus;* ed è questo che noi non vogliamo, che noi non possiamo ammettere, senza recare una ferita mortale all'istruzione pubblica.

Sapete voi perchè la nostra pubblica istruzione è andata a male? Dei perchè ve ne sono molti per lo passato; ma uno dei più importanti ve lo dirò io.

Sarà forse un sogno, sarà vero o non sarà vero, ma il fatto sta ed è che il paese ha sempre veduto accanto al ministro nominale un altro vero ministro che portava negli alti uffici governativi le sue passioni, i suoi pregiudizi, i suoi amori, le sue vendette. E quindi avvenne che più d'una volta venne menomata l'importanza dell'azione governativa.

Se voi collocate questi due governanti a fianco del ministro, voi esautorate il ministro stesso, voi fate vero quello che ora avete diritto di dire falso e calunnioso; voi fate sì che il ministro ufficiale risponsabile non è più risponsabile, non è più ufficiale, perchè voi stessi avete detto che questi due ispettori dovevano governare ciascuno la parte loro, e fare che la disciplina venisse nelle loro attribuzioni minutamente conservata.

Voi, dicendo: il ministro non può sapere tutto di per sè, avete di nuovo aggravata la sua situazione, avete dato maggiormente ragione alle affermazioni dell'onorevole Tola. Voi conferite in conclusione un'autorità a questi ispettori che togliete al ministro stesso.

Ma se fosse vero che il ministro non può sapere, che deve avere al fianco uno che sappia per suo conto, allora dovreste mettergli accanto un ispettore che sappia la fisica, la chimica, il diritto, l'astronomia e insomma tutte le parti dello scibile; perchè, se avete ragione quando dite che il ministro non può sapere le cose dell'insegnamento secondario e primario, e che gli deve stare al fianco uno che sappia per lui, con molto maggior diritto io vi posso domandare che gli mettiate al fianco un astronomo, un fisico, un chimico, un geologo e via dicendo.

Infine l'onorevole Farini ha detto che, se entreremo nella via della libertà d'insegnamento, dobbiamo fortificare, aiutare l'insegnamento ufficiale.

Ma io osservo che, quando in nome di questa benedetta libertà noi domandiamo qualche cosa, ci si chiudono le porte in faccia con bella maniera, rimandandoci alle leggi speciali. E poi quando si tratta di fortificare l'insegnamento ufficiale, quando si tratta di distruggere quell'elemento di libertà, di garanzia che avevano i corpi insegnanti per lo passato, quei frammenti di libertà di cui godevano ancora in addietro i comuni e le provincie nell'insegnamento ufficiale, allora ci dite: Giù questa libertà, giù quell'altra; la libertà d'insegnamento ci obbliga a fare l'insegnamento ufficiale molto forte, molto robusto ed indipendente perchè egli possa lottare contro le libere scuole.

Ma io, a mia volta, dico: Quando voi mi darete la libertà d'insegnamento, io vi concederò tutta quella forza che mi

chiamate per costituire fortemente l'insegnamento ufficiale; ma, sintantochè quest'insegnamento non trovasi concretato che in un voto improvvisato della Camera, locchè equivale per me al non esistere affatto, perchè l'esperienza ci ha mostrato che cosa valgano cotesti voti parlamentari, sintantochè, dico, questa libertà d'insegnamento non sarà attuata, lasciate che i comuni, che le provincie esercitino la loro parte d'azione nell'insegnamento ufficiale; lasciate che i professori e primari e secondari ed universitari non siano abbandonati in balìa di un uomo solo o di una trinità, la quale, per me temo assai più che non il solo ministro.

TOLA P. L'onorevole Valerio mi ha già liberato dal dover rispondere ad una parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Farini riguardo alla distinzione da lui fatta tra gli uffici sindacativi e gli uffici direttivi.

Queste osservazioni, secondo me, non reggono, perchè si può ben dirigere senza sindacare, ma non si può sindacare senza conoscere, per la ragione assai chiara che non si può nè lodare nè censurare senza che si conosca ciò che si vuol lodare o censurare.

Quando poi ho detto che l'ufficio degli ispettori è *ufficio burocratico*, non ho già voluto dire che il loro ufficio fosse semplicemente quello di amministrare, ma precisamente che tale ufficio dipendeva dal ministro.

Conosco pur troppo e convengo coll'onorevole Farini che essi devono consigliare e dare gli avviamenti necessari nella istruzione; ma i miei argomenti poggiavano precisamente sull'inutilità e sulla superfluità degli ispettori, fondandomi nella considerazione che la massima parte degli uffizi dalla legge loro affidati sarebbero egualmente disimpegnati dagli altri ufficiali che sono pur stabiliti dalla stessa legge. Una delle osservazioni che egli ha fatto è questa: come volete che il ministro si possa occupare di tante minutezze, di tante relazioni che gli vengono dalle provincie, sia dai provveditori, sia dalle deputazioni provinciali, se non ha presso di sè quelle persone tecniche, dirò così, quelle persone capaci che possano conoscere le pratiche e dare il loro avviso al ministro medesimo?

Ma a quest'osservazione io aveva già risposto: io aveva detto che il ministro era circondato da un Consiglio superiore nel quale certamente vi saranno tutte le capacità per tutti i rami dell'insegnamento; e quando riceverà le relazioni e le proposte, sia dalle deputazioni provinciali, sia dai provveditori, il ministro, od i suoi ufficiali, non faranno che passare queste pratiche al Consiglio superiore, ed il vice-presidente distribuirà i lavori alle persone che crederà più capaci in tali materie. Io aveva già notato che non era possibile che il ministro a tanta mole di affari potesse reggere; ma diceva: il ministro può dare sfogo agli affari, servendosi di quei mezzi che la legge gli somministra. Del resto questi due uffiziali ossia ispettori generali costituirebbero un certo assolutismo in ciascun ramo della istruzione secondaria ed elementare: dico *assolutismo*, e spiego la parola: non già perchè la legge conferisca loro facoltà assolute per le quali possano disporre come loro garba; ma perchè una volta le pratiche avviate ad un centro, dal quale derivino e derivar debbano i provvedimenti, la esperienza ha dimostrato costantemente che gli indirizzi ed i provvedimenti sono quali li vogliono i due uffiziali centrali. In conseguenza, riservandomi a parlare a suo luogo degli ispettori provinciali, vedendo pure che il deputato Farini non è molto discosto dalla mia idea, e restringendo il mio discorso ai due ispettori generali, ripeto che io li credo perfettamente inutili. Nè si dica: il gravame del bilancio con questi due uffiziali non sarà che di 8000 lire: va bene, ma restano poi 120,000 lire per gl'ispettori provinciali; e altronde la ragione non consiste nel più o nel meno di risparmio, bensì nel sapere e nel decidere se vi è o non vi è la necessità degl'ispettori permanenti; ed io questa necessità non la so vedere.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non basta che col presente progetto si semplifichino i diversi ordini amministrativi, che se ne diminuisca sensibilmente la spesa, come diffatti avviene col togliere i Consigli universitari, quelli delle scuole elementari e tecniche, non che le Commissioni permanenti che trattano le cose spettanti ai diversi rami della pubblica istruzione, si vorrebbe ora levar di mezzo qualsiasi funzionario, qualsiasi persona che faccia le veci di siffatti Consigli e Commissioni, e per conseguenza lasciare sfasciata l'istruzione pubblica, privarla, per la parte tecnica particolarmente, d'ogni indirizzo, d'ogni sorveglianza, d'ogni direzione, lasciando che ogni centro locale agisca a suo piacimento, che le autorità locali esse stesse sorveglino come loro attalenta queste scuole, cotesti istituti. In tal modo l'autorità centrale dovrebbe unicamente riferirsi a quello che esse direbbero, senza far verificare le cose da persone di sua confidenza, da persone estranee ai luoghi, e scelte fra gli uomini più distinti in quel dato ramo d'istruzione, epperciò presentanti la massima guarentigia non solo d'imparzialità, ma anche di capacità.

Si vorrebbe togliere tutto ciò di mezzo, e nel tempo stesso che l'istruzione progredisse, migliorasse, e che il ministro rispondesse della medesima. Questo sarebbe il sistema dell'onorevole Tola, il quale ha l'appoggio vivo, caldo, insistente dell'onorevole Valerio.

Si dice, per sostenere questo sistema, che il Consiglio superiore può attendere a tutte le incumbenze le quali prima appartenevano a questi diversi corpi, a questi diversi collegi speciali, e che ora dovrebbero essere demandate a questi ispettori generali.

Ma quando si asserisce questa cosa, mi pare si dimentichi la natura di queste attribuzioni e il procedimento degli affari amministrativi della pubblica istruzione.

Il Consiglio superiore, ben sa l'onorevole Tola, non ostante che una parte dei suoi membri abbia una retribuzione di lire 2000 all'anno, tuttavia non può sedere tutti i giorni e trovarsi a lato del ministro per disimpegnare le attribuzioni che riguardano le scuole elementari, le scuole tecniche, le scuole secondarie. Ora, se si deferissero a questo Consiglio tutti gli affari correnti dell'amministrazione, bisognerebbe subirne le conseguenze, vale a dire il ritardo che necessariamente ne avverrebbe nella spedizione di questi affari. Oltrechè, siccome un affare sarebbe delegato a Tizio, un altro a Caio, un altro a Sempronio, come vi potrebbe essere unità, come potrebbe esservi cognizione completa dell'andamento di quelle date cose che riguardano le scuole secondarie, o tecniche, o elementari, quando non sarebbe la stessa persona che vi attenderebbe, nè avrebbe modo di stabilire il confronto fra il passato ed il presente? Mi pare che queste considerazioni siano tali da far toccar con mano l'insussistenza del sistema preconizzato dall'onorevole Tola.

Taluno mostra poi di temere che questi ispettori generali divengano altrettanti ministri, e che il ministro, rinunziando al suo criterio, non vedrà più che cogli occhi di queste persone, non agirà più che secondo le loro ispirazioni.

Qui bisogna distinguere tra ministro e ministro; quando un ministro vuol lasciarsi aggirare, può essere aggirato in tutti i Ministeri, giacchè in tutti i dicasteri vi sono dei funzionari alto locati, che presiedono ad un ramo della pubblica ammi-

nistrazione, che fanno le proposte al ministro, che gli pongono sott'occhio ciò che si deve fare. Il ministro delle finanze, per esempio, ha parecchie direzioni; vi sono direttori generali, e del demanio, e delle contribuzioni, e del Tesoro, i quali propongono essi stessi al ministro le nomine e le promozioni a farsi degli impiegati, e propongono le deliberazioni a prendersi sugli affari correnti. Il ministro ascolta, esamina, pondera le ragioni, e poi decide. Il ministro della guerra ha esso pure delle direzioni generali, le quali, nella sfera delle proprie attribuzioni, adempiono lo stesso ufficio.

Lo stesso si dica del ministro dei lavori pubblici; anch'esso ha diverse direzioni che hanno le stesse incumbenze che nel dicastero dell'istruzione sarebbero affidate agli ispettori generali. Insomma non vi è ministro il quale non si trovi in simile condizione; per conseguenza, se sussistessero i timori dell'onorevole Valerio che gl'ispettori generali possano esercitare una supremazia nelle cose di pubblica istruzione, e menare a loro posta il ministro, si dovrebbe dire che questo succede in tutti i dicasteri; quindi il suo argomento prova troppo, epperciò prova nulla.

Qui mi occorre di dare qualche spiegazione sopra un grave appunto mosso dall'onorevole Tola contro gl'ispettori delle scuole secondarie, giacchè mi pare non possa riflettere quelli delle scuole elementari. Giova tuttavia premettere che con questo appunto egli non rivela l'intenzione di volere combattere l'istituzione.

Egli dice che vi sono ispettori quadrifauci, i quali contemporaneamente prendono stipendio come ispettori, indennità di viaggio, propine per gli esami, e non so che altro...

TOLA P. Precisamente, *stipendio, indennità e propine!*

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Allora sono soltanto trifauci. *(Ilarità)*

TOLA P. No, no; *sono quadrifauci* (*Nuova ilarità*), perchè, oltre alle propine per gli esami cui assistono, le prendono, per quanto mi si dice, anche per quelli cui non sono presenti: dunque sarebbero quattro.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ora, o signori, voi sapete quale sia lo stipendio degl'ispettori; sono 2500 lire; e l'ispettore, il quale dove va, quasi, anzi senza quasi, rappresenta il ministro, deve essere rivestito di alta autorità morale, onde poter fare le sue ispezioni a dovere, ed essere ascoltato come si richiede pel buon andamento della pubblica istruzione. Questi ispettori adunque hanno un assegnamento di 2500 lire all'anno e diritto a un'indennità di viaggio. Trova forse l'onorevole Tola che sia un eccedere i limiti della moderazione, un largheggiare soverchio l'accordare un'indennità di viaggio agl'ispettori che abbandonano la propria casa per correre i paesi e vivere, come devono fare necessariamente, all'albergo? D'altronde questa indennità è forse tanto ragguardevole da eccitare l'invidia di qualcuno? Se l'onorevole Tola esaminerà la tariffa di questa indennità, troverà che non è troppo lauta: essa consiste in 12 lire al giorno. Vi è forse eccedenza in questo?

Si dice che prendono le propine degli esami.

Qui bisogna distinguere: o si tratta di esami pubblici o di esami privati. Se si tratta di esami pubblici, possono gl'ispettori come dottori di collegio aver parte a queste propine.

Or bene, questi esami pubblici, che possono essere cinque o sei all'anno, sono retribuiti cinque o sei lire caduno. Può darsi che l'ispettore si trovi lontano dalla capitale quando si danno questi esami (e sarebbe bene per l'istruzione pubblica che fosse sempre in visita), allora sarebbero 25 o 30 lire che verrebbero aggiunte al suo stipendio. È forse anche questa una somma tale da eccitare l'invidia o la cupidigia altrui? E sarà un provento di tal fatta che susciterà censure ed appunti a un pubblico funzionario? Eppure, neanche tal meschina retribuzione non è già data per abuso, ma è stabilita per legge.

Non mi arresterò più oltre su questi futili particolari, che sono talmente meschini da non meritare un istante l'attenzione della Camera; nè prolungherò per mia parte questa disputazione per sostenere l'importanza, la necessità assoluta che vi abbiano due ispettori generali, uno per le scuole secondarie, l'altro per le scuole elementari; avvegnachè mi pare che la loro necessità emerga così evidente dalla natura stessa della pubblica istruzione, che non sia necessario addurre altri argomenti per dimostrarlo; tanto più che allo stato attuale delle cose non tratterebbesi che di aggiungere un solo ispettore generale, giacchè quello per l'istruzione elementare già sussiste. Si tratta dunque al postutto di un aumento di spesa di 1500 lire, giacchè scegliendo l'ispettore generale fra gli attuali delle scuole secondarie, i quali hanno 2500 lire, per portarne lo stipendio a 4000 lire non si hanno che da aggiungere 1500 lire.

Ma bisogna riflettere che contemporaneamente si fa il risparmio portato dalla soppressione di vari Consigli, e quello della diminuzione degl'ispettori secondari; cosicchè il bilancio dello Stato guadagna assai più di quello che non ne venga aggravato da questa nuova combinazione.

Io non penso quindi che la Camera voglia protrarre più a lungo la discussione sopra quest'argomento, quando, da una parte, mi pare dimostrata sino all'evidenza l'utilità e convenienza di nominare questi ispettori generali; e dall'altra non può tenerla in forse la spesa, perchè il risparmio è di gran lunga maggiore di quanto sia l'aggravio.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. L'onorevole Valerio pensò che io tenessi molto alla definizione data dell'opera direttiva e della sindacativa degl'ispettori: definizione che ho qui improvvisata. Io rinunzierei molto volontieri alla privativa dell'invenzione di questa definizione, come di molte altre; ma l'onorevole Valerio deve pure concedermi che corre una grande differenza tra l'opera di chi deve dare un indirizzo generale a certe parti degli studi e deve mantenerlo fermo, e l'opera di un altro il quale va a verificare se sieno state osservate certe discipline che si appartengono ad un collegio, ad un convitto, ad una scuola.

Così pure l'onorevole Valerio pensò che io, essendomi servito della frase *governare le scuole*, avessi voluto significare l'atto governativo che noi sogliamo attribuire al Ministero.

Ma io lo prego di considerare che ho voluto servirmi di questo verbo il quale è proprio per significare appunto gli atti del governo delle scuole, che si dice anche il governo delle famiglie. Quindi non voglio che alcuno abbia a spaventarsi di questi miei due poveri ispettori, temendo che possano venir a formare quella tremenda trinità ministeriale, la quale dà un po' ai nervi dell'onorevole Valerio...

VALERIO. È vero!

FARINI. Egli dice: togliete via d'attorno al ministro questi due ufficiali; pur le cose andranno: gliene resteranno altri! Che gli resta d'uomini speciali se togliete via questi due ispettori? Gli restano, diceva l'onorevole Valerio, il segretario generale e molti altri, e forse troppi, segretari e sottosegretari.

Ma non sono questi che possono adempiere a quegli uffici a cui gl'ispettori sono deputati. Non credo poi che l'istituzione di questi ispettori abbia nulla a fare colla libertà dei comuni e delle provincie, perchè in verità questi uffici non avranno pertinenza nè cogli uffici amministrativi delle provincie, nè dei comuni, e nemmeno colle podestà che possono

esercitare quelle autorità scolastiche che voi stabilirete nelle provincie e nei comuni.

Io credo che se riduciamo nei suoi termini, che sono ristretti, la quistione, possiamo intenderci tutti molto facilmente. Una ispezione la vogliamo tutti. Non è chi contesti che non solo sia utile, ma anche necessaria una ispezione.

Abbiamo ancora a parlare del modo.

Non è qui bisogno che se ne parli veramente. Questa ispezione minuta, continua, assidua, fastidiosa, se volete, che può inceppare e portare la pedanteria nelle scuole, non è l'ufficio di cui parliamo qui. Quindi io credo che, riservando intera la questione delle ispezioni provinciali, possiamo tutti affermare che non solo è utile, ma indispensabile la istituzione di questi due ispettori generali.

BORELLA. Se ho bene inteso, l'onorevole ministro, onde difendere la carica dei due ispettori, diceva, rispondendo agli onorevoli Tola e Valerio: io ho già soppresso il Consiglio superiore per le scuole secondarie e quello per le scuole elementari; voi volendo togliere ancora questi due ispettori, abolirete ogni ispezione centrale, e le scuole secondarie e le elementari rimarranno solamente sotto la sorveglianza locale.

Io credo che quest'accusa non sia molto fondata, imperciocchè restano per il signor ministro, in tutte le provincie e in tutti i mandamenti, delle persone nominate o dal Re, o direttamente dal ministro, persone tutte di sua confidenza, le quali lo possono istruire esattissimamente su tutte le occorrenze delle scuole secondarie ed elementari.

Se io piglio la legge ed esamino le funzioni attribuite al regio provveditore, io vedo che esso è eletto dal Re, vale a dire che è persona di tutta confidenza del ministro che al Re lo propone; vedo all'articolo 37 che questo funzionario carteggia direttamente col ministro, locchè vuol dire che egli debbe informarlo di tutte le occorrenze della pubblica istruzione della sua provincia.

Leggo inoltre il paragrafo 7, relativo ai provveditori mandamentali, e scorgo che l'articolo 63 dice:

« I provveditori mandamentali sono eletti dal ministro sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia. »

Eccovi un altro impiegato il quale è nominato direttamente dal ministro: egli pure deve proporre persone di confidenza del ministro.

Ma v'ha di più, o signori: analizzate la formazione delle deputazioni provinciali per le scuole elementari, e ditemi se l'elemento ministeriale non sia sovrabbondante. Comincia ad esserne presidente l'intendente della provincia. È forse questa un'autorità indipendente dal ministro? Avete poi a vicepresidente il regio provveditore, che è persona nominata da lui; poi vi sono l'ispettore provinciale, ed il direttore degli studi secondari, tutte persone che direttamente dipendono dal ministro.

Ora, o signori, io non posso vedere come mai il ministro resti privo dell'ispezione centrale, quando da tutti gli angoli dello Stato può avere delle informazioni dirette da suoi ufficiali.

In questo caso, o signori, il ministro dell'istruzione pubblica è nella condizione del ministro dell'interno. Questi ha pure i suoi ufficiali sparsi in tutte le provincie: ora diremo noi che egli difetti di un'ispezione centrale perchè non ha, a cagion d'esempio, un ispettore dei comuni, od un ispettore per altri affari che dipendano dal Ministero dell'interno? No, certamente. Egli si procaccia tutte le nozioni necessarie corrispondendo direttamente cogl'intendenti. Faccia pure così il ministro della pubblica istruzione, ed avrà tutti i mezzi che gli sono necessari per avere un'esatta idea del corso degli studi secondari ed elementari.

Signori, se non avessimo dinanzi a noi un bilancio che annualmente cresce nel passivo; se non vedessimo la necessità di fare risparmi nelle nostre amministrazioni; se avessimo mezzo di largheggiare, io lascierei che passassero questi ispettori. Ma è assolutamente impossibile che mi dimostriate che essi sono necessari, e, ciò essendo, noi dobbiamo economizzare perfino il centesimo.

Io stimo quindi che sarebbe miglior partito il non parlare di questi ispettori, ed il lasciare un po' ai comuni ed alle provincie quello che abbiamo potuto ottenere pei privati.

CHIÒ. Sebbene al discorso dell'onorevole Tola abbia luminosamente risposto il mio amico, l'onorevole Farini, io però non credo inutile di opporvi, da parte mia, alcune considerazioni che non mi paiono senza importanza.

L'onorevole Tola non ha messo in dubbio la necessità dell'ispezione, e su questo punto tutti caddero d'accordo, eccetto l'onorevole Borella.

Ma l'onorevole Tola ha soggiunto: se l'ispezione è necessaria, voi dovete notare come siano a fronte due sistemi d'ispezione, ispezione per mezzo d'ispettori permanenti, ed ispezione per mezzo d'ispettori temporanei.

Ora si è il sistema degl'ispettori non permanenti ossia temporanei che qui conviene adottare. In appoggio della sua opinione citò l'esempio della Francia, e soprattutto il nome di una autorità imponente, cioè del signor Guizot. Ma se è vero che Guizot abbia abbandonato le sue idee intorno alla convenienza dell'ispezione permanente, non è vero che la Francia abbia seguito le mutate opinioni del suo illustre pubblicista. Infatti in tutte le leggi relative alla pubblica istruzione che andò facendo in Francia dal 1835 sino al giorno d'oggi, noi la vediamo sempre ferma nel sistema dell'ispezione stabile; e non solo la Francia adottò il sistema dell'ispezione stabile per le scuole secondarie elementari, ma ricorderò all'onorevole Tola come essa abbia adottato anche questo sistema per l'insegnamento superiore, di maniera che in Francia si contano sette ispettori generali per questo insegnamento.

Egli vede dunque come male ricorrerebbe all'argomento dell'autorità per provare che il suo sistema d'ispezione non permanente deve prevalere a quello della ispezione permanente.

Ma veniamo ad argomenti intrinseci.

L'onorevole Tola non mancò di produrne di molto importanti in favore della sua proposizione; ma sotto qual punto di vista dobbiamo noi considerare quest'ispezione? Sotto il punto di vista della capacità degl'ispettori e sotto quello della loro esperienza.

Ora è egli possibile, nel sistema dell'onorevole Tola, di avere ispettori veramente capaci? Io dico di no. Senza dubbio nel paese non mancano uomini distinti per la loro dottrina che potrebbero con vantaggio della pubblica istruzione essere chiamati all'esercizio dell'ispezione. Di questi uomini il ministro ne troverà quanti ne cerca allorchè si tratterà di affidar loro un'ispezione stabile.

Ma nego che nelle condizioni del nostro paese, quando si voglia adottare il sistema d'ispezione temporanea, possa sempre in ogni momento il signor ministro avere a sua disposizione uomini a cui possa affidare quel difficile e delicato ufficio. Infatti, le persone che professano le lettere o le scienze cercano cariche fisse e continue, e veggiamo che raramente loro falliscono.

In tale situazione come mai queste persone potrebbero es-

sere a disposizione del ministro per accettare la missione momentanea d'ispettare un collegio? No, senza dubbio. Ciò apparirà tanto più vero se noi riflettiamo che le ipezioni devono farsi nel corso dell'anno scolastico, durante il qual tempo evidentemente le persone di cui parliamo, tutte probabilmente addette a vari insegnamenti, non potrebbero interromperli per accettare la missione del signor ministro.

Ma l'esperienza che si richiede in un ispettore sarebbe essa possibile nel sistema del deputato Tola? Non basta che un letterato sia esperto nell'insegnamento per essere capace d'ispettare una scuola; è ancora necessario che abbia attinto nell'esercizio di quest'ispezione quell'esperienza che è indispensabile per esercitarla con intelligenza e con efficacia.

Ma avvi qui una considerazione che merita attenzione. Che cosa gioverà al ministro un rapporto pervenutogli da un ispettore improvvisato, che si è recato sul luogo di un collegio per conoscere lo stato degli studi, quando il signor ministro, letto questo rapporto e dati gli opportuni provvedimenti, non saprà se siano questi stati eseguiti o no? Mi si dirà: ma il signor ministro potrà conoscere se i provvedimenti furono eseguiti per mezzo delle relazioni che gli saranno fatte dalle podestà locali. Rispondo a questo riguardo che potrà darsi il caso di provvedimenti delicatissimi, pei quali il ministro non dovrà stare alle semplici relazioni delle podestà locali, e quindi nessun altro potrà meglio informare ed assicurare il ministro che quei dati provvedimenti furono eseguiti quanto l'ispettore stesso che li avrà provocati, e che, verificando la cosa sul luogo, potrà fare al ministro una relazione veramente degna di fede.

Ora, se noi adottiamo il sistema dell'ispezione mobile, potrà il signor ministro sempre disporre di quello stesso ispettore onde incaricarlo di un'ispezione per verificare se i provvedimenti dati siano stati mandati ad effetto o no? Lascio a voi su questo punto il giudizio. Si vede adunque che sotto tutti i rispetti il sistema della ispezione per mezzo d'ispettori stabili deve essere preferto al sistema dell'ispezione per mezzo d'ispettori improvvisati.

Ma l'onorevole Tola soggiungeva: un'ispezione per mezzo d'ispettori non stabili sarà molto più efficace perchè si potrà fare improvvisa e potrà riuscire spassionata.

E che? Forse l'ispezione per mezzo d'ispettori permanenti non potrà farsi improvvisamente? Io credo potrà farsi meglio e più improvvisamente col sistema che io propugno, che non con quello del mio onorevole avversario. Imperocchè, col sistema da me propugnato, il ministro ha sempre ai suoi fianchi una persona di cui potrà disporre per inviare a quel dato collegio in cui ha bisogno di riconoscere quale sia lo stato degli studi. Ma invece non ha sempre ai suoi fianchi una persona competente per affidargli l'accennata missione, secondo il sistema del deputato Tola.

Inoltre, se in quest'ultimo sistema è possibile un'ispezione spassionata, il che non nego, perchè non sarà essa pur possibile col sistema contrario? L'ispezione sarà spassionata o no, secondo l'indole ed il carattere di quella persona che è incaricata di eseguirla. Vorrà forse l'onorevole Tola sostenere che gl'ispettori permanenti manchino di quella imparzialità che si richiede in un ufficiale pubblico, onde compiere coscienziosamente una missione? Io non penso che a questo volesse accennare il suo importante discorso.

Dunque egli deve con me convenire come questo carattere d'ispezione spassionata ed improvvisa si possa egualmente ottenere col modo d'ispezione per mezzo d'ispettori permanenti.

Pertanto l'onorevole Tola deve riconoscere che tutti quei vantaggi che egli vantava in favore del suo sistema, si possono molto più efficacemente conseguire col sistema dell'ispezione permanente.

D'altronde a favore di quest'ultimo sistema stanno, come dissi in principio, gli esempi delle principali nazioni, e stanno i bisogni rettamente interpretati della pubblica istruzione. Perciò io non esito a conchiudere come noi male provvederemmo a quell'ispezione che è indispensabile perchè il Governo sia sempre al corrente dell'andamento e dello stato dell'istruzione pubblica in tutti i collegi dello Stato, se non volessimo provvedere alla medesima col mezzo di un'ispezione che chiamerò non stabile, adottando il linguaggio dell'onorevole mio avversario.

Restami a fare un'ultima osservazione. In fine l'onorevole Tola asseverò che parte dell'ufficio degl'ispettori permanenti istituiti dal presente progetto consiste in compilare statistiche, e soggiunse che il bene dell'istruzione non si deve cercare nelle statistiche, quasi volendo far credere che queste siano inutili.

Ma su questo punto io credo che l'onorevole Tola abbia contraddetto a un sentimento universalmente espresso da questa Camera. Ogni volta che si trattò di quistioni importanti, la Camera lamentò sempre la mancanza di statistiche. Trattandosi di leggi finanziarie, si lamentò che statistiche inesatte facessero conoscere lo stato economico e commerciale del paese; ed a proposito di pubblica istruzione mi ricordo di avere udito biasimare coloro che vi furono in altri tempi preposti, perchè hanno sempre trascurato di raccogliere dati statistici. Per conseguenza, quand'anche l'ufficio d'ispettore, per quella parte che avanza all'ispezione, fosse ridotto a compilare statistiche, io mi meraviglio coll'onorevole Tola che egli disconosca l'importanza di questa attribuzione.

Ma le funzioni dell'ispettore quando non si occupano dell'opera dell'ispezione, si rileva da questo progetto essere ben altrimenti importanti. È vero che alcune di queste funzioni potrebbero venire modificate nell'interesse degl'insegnanti delle scuole secondarie ed elementari, anzi nell'interesse dell'istruzione pubblica: ma su questo punto si potrà discutere quando ne tratteremo distintamente nei singoli articoli che le riguardano.

Io conchiudo che, quanto al sistema di provvedere all'ispezione delle scuole primarie e secondarie, il migliore, a mio avviso, è quello in cui questa si faccia per mezzo d'ispettori permanenti.

PRESIDENTE. Rileggo la seconda parte dell'articolo 11:

« Sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un consultore per l'insegnamento superiore, un ispettore generale per le scuole magistrali ed elementari. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Intendo proporre un'aggiunta a questo articolo, perchè mi pare che vi possa trovare più opportuna sede che non nella disposizione in cui fu compresa nel progetto del Ministero.

L'aggiunta sarebbe questa:

« Sono pure posti a disposizione del ministro due ispettori delle scuole secondarie, di cui uno per la parte scientifica, e l'altro per la parte letteraria. »

Dopo verrebbe il paragrafo:

« Alle scuole speciali si provvederà con ispezione speciale. »

Attualmente sono quattro gl'ispettori per le scuole secondarie, ma, secondo il progetto che or si discute, si ridurrebbero a tre, dei quali uno sarebbe ispettore generale per le

scuole secondarie, e il cui tempo verrebbe usufruttato dal ministro della pubblica istruzione, tuttavolta che non avesse bisogno di fare ispezioni.

Non è d'uopo che io spenda molte parole per provare la convenienza di ammettere la mia proposta.

La Camera non ignora che per l'addietro gl'ispettori delle scuole secondarie non avevano una destinazione particolare per la parte scientifica o per la parte letteraria, ma erano presi indistintamente sia per l'una che per l'altra.

Ora io credo che questo sia un errore grave, giacchè tra queste corre un divario tale, che è assai difficile che un uomo sia capace di dare il suo giudizio tanto sull'una come sull'altra. Quindi è convenevole che a tal uopo vi sia una separazione; che uno di questi ispettori sia scelto fra coloro che hanno atteso agli studi della filosofia positiva, i quali sono versati nella fisica e nelle matematiche ed in pari tempo conoscono anche la parte razionale della filosofia. E di questi non sarà difficile trovarne, giacchè sonovi molti i quali si dedicano tanto alla filosofia razionale, quanto alla positiva.

L'altro ispettore poi sarebbe eletto fra i laureati in belle lettere. In questo modo l'ispezione sarà assai più fruttuosa, e si potrà per conseguenza ottenerne un risultamento migliore a favore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal signor ministro.

(È approvata.)

Ora viene il capoverso proposto dalla Commissione in questi termini: « alle scuole tecniche provvederà il ministro con ispezioni speciali. »

Il ministro accetta questa redazione?

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il capoverso testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 32. Gl'ispettori generali sono eletti dal Re. »

TOLA P. Avvi ancora a votare l'articolo 15 che fu lasciato in sospeso.

PRESIDENTE. Farò osservare che vi sono altre disposizioni in quest'articolo, quindi debbo riservarlo a suo luogo.

Pongo ai voti l'articolo 32.

(La Camera approva.)

« Art. 33. Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione; mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regi provveditori, a tenore delle leggi e dei regolamenti. »

VALERIO. Mi pare che la parola *fermo* è inutile, perchè, quando si dice che si vuole mantenere una cosa, è palese che s'intende mantenerla ferma.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non credo che questa parola sia inutile, perchè si può mantenere debolmente e si può mantenere con fermezza. D'altronde questa è una dizione che è usata generalmente.

VALERIO. Quando si afferma che si mantiene, s'intende che si vuol mantenere fermo. Mi pare che sia una frase vuota di senso, una di quelle locuzioni da cui i legislatori debbono astenersi.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio propone la soppressione della parola *fermo*.

Chi vuol adottare la soppressione si alzi.

(Si fa la prova e controprova.)

La parola *fermo* non è soppressa. (*Risa generali*)

Pongo ai voti l'articolo 33 della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 34. Danno rispettivamente il loro parere sopra le domande di congedo temporaneo, e sopra le surrogazioni dei professori e maestri delle scuole secondarie e magistrali. »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi pare che la mutazione introdotta dalla Commissione in questo articolo, cioè *surrogazioni* invece di *supplenze*, non corrisponda al senso burocratico che si dà a queste parole.

Si fa sempre una distinzione tra surrogazione e supplenza, perchè la seconda è momentanea, di quattro o cinque giorni al più, laddove la prima è definitiva. Questa locuzione sarà più italiana, ma non però conveniente, a parer mio, perchè non consacrata dal termine volgare tecnico.

DELLA MOTTA. Io faccio osservare che questo non mi pare articolo di legge, ma soltanto cosa regolamentaria. Se, a cagione d'esempio, si tratta di vedere se un professore ha bisogno di un congedo per andare ai bagni o no, vuole il ministro colla legge legarsi le mani in guisa da non poter dare una licenza?

Io domando la soppressione di quest'articolo.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Per me non faccio insistenza perchè quest'articolo venga conservato, ma però debbo addurre il motivo per cui fu introdotto nella legge.

L'onorevole Della Motta sa che le autorità locali possono concedere congedi agl'impiegati della pubblica istruzione, purchè non oltrepassino un determinato tempo di quattro o cinque giorni. Qui si tratta di provvedere nel caso che i professori domandino un congedo per un tempo eccedente questo massimo che possono accordare le autorità locali, allora essi ricorrono al Ministero: per tal guisa, se si vuol togliere questa disposizione, vuol dire che ricorreranno egualmente. Nulladimeno non penso che sia affatto inutile.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce alla soppressione di quest'articolo? (*Il relatore accenna di sì*)

DELLA MOTTA. Io non so che cosa resti a fare dopo questa legge alle autorità locali: ho proposto questa soppressione, perchè non mi pareva di utilità per lo stesso ministro. Del resto non insisto.

PRESIDENTE. La Commissione ritirando quest'articolo, passo all'articolo 35:

« Propongono al ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le promozioni e le nomine degl'insegnanti, le onoranze da conferirsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta. »

Lo metto ai voti.

VALERIO. Vorrei sapere se questa qualità che si dà agli ispettori generali sia un diritto o solo una facoltà.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. È una facoltà e non altro.

VALERIO. A me pare che tutti gl'impiegati del Ministero, ciascuno nelle loro attribuzioni, hanno diritto di proporre e di fare tutta quella roba che c'è là dentro. (*Ilarità*) Se fosse un diritto, sarebbe un'altra faccenda; se è una semplice facoltà, mi sembra che tutti gl'impiegati superiori del Ministero hanno l'attributo di fare tali proposizioni e che quindi l'articolo sarebbe interamente inutile.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le osservazioni del deputato Valerio rivelano che egli non si è ancora ben capacitato della natura di questo funzionario e delle attribuzioni che gli spettano. Siccome si tratta di un funzionario nuovo, è bene che siano determinate le attribuzioni nella legge medesima, onde meglio possa egli ispirarsi del suo dovere. Ora una delle cose a lui essenziali è appunto quella di seguire lungo l'anno il personale del corpo insegnante in

modo da conoscerne e lo zelo e la capacità e tutte le altre qualità che possono condurre o ad una promozione qualunque, oppure ad un avvertimento. Dunque non può essere in grado di ben conoscere tutte queste condizioni se non chi appunto si trova immediatamente in relazione colle autorità locali, e dalle medesime raccoglie continuamente le informazioni relative a questo personale.

Dai dati che raccoglie lungo l'anno egli ricava quali sieno le persone più o meno meritevoli, e le propone al ministro per gli ulteriori provvedimenti. La stessa cosa si fa in tutte le altre direzioni per quanto riguarda il personale, giacchè se si volesse assolutamente escludere un'autorità incaricata di raccogliere tutti questi dati, per poter meglio conoscere la qualità del personale, allora sarebbe impossibile di portare un giudizio sul personale medesimo. È necessario che qualcuno vi sia; e nel nostro caso è appunto questo funzionario, il quale si trova in relazione colle autorità locali. È ben vero che il ministro può in un regolamento dar loro queste stesse attribuzioni, ma essendo queste cose gravi, e trattandosi d'altronde di un funzionario nuovo, a me parve che fosse più conveniente che la Camera stessa giudicasse delle attribuzioni del medesimo.

BERTI. Io pure domando che venga abolito quest'articolo, perchè sembrami che con esso il ministro si leghi mani e piedi, concedendo direttamente agl'ispettori la facoltà di fare le proposte per le promozioni e per le nomine degl'insegnanti, per le onorificenze da conferirsi, e per le censure e punizioni alle quali possa dar luogo il loro portamento. Voi vedete che in quest'articolo si contengono tutti i diritti che competono al ministro sugl'insegnanti delle scuole secondarie ed elementari. In virtù di esso articolo gl'ispettori generali diventano quasi altrettanti ministri.

Ma v'ha, a parer mio, una quistione assai profonda, ed è che un ispettore generale fornito di tutti gli attributi sopra enumerati piglia forma e carattere di uomo politico e non tecnico. Questo ufficiale che ha, direi così, sotto le sue mani tutto il corpo insegnante, imprime direttamente o indirettamente nel medesimo l'impronta dei suoi pensieri e lo fa partecipe delle sue passioni.

Io non ho combattuto gl'ispettori generali, perchè nel sistema che discutiamo essi sono necessari. Nella legge del 4 ottobre potevano stare in loro vece i Consigli; non così nel sistema presente, che non attribuisce ai Consigli podestà di amministrare o dirigere. Credo nondimeno che l'ammettere un ispettore generale fisso per le scuole secondarie sia uno dei più cattivi sistemi. Diffatti, voi mettete con cotesto vostro sistema alla testa dell'istruzione pubblica un uomo che, non potendosi rimuovere da quel posto senza fare una quistione politica, tutti i giorni che verrà un nuovo ministro, le parti lo obbligheranno a mutare continuamente quest'ispettore. Senza avvedervi, introducete nel pacifico governo della scuola le lotte, le passioni, i turbamenti politici.

Dal sistema temperato dei Consigli, noi passiamo in una parola al sistema dell'istruzione pubblica, diretta più o meno dallo spirito di parte. È una legge politica e non tecnica od amministrativa quella che ora facciamo.

Ci pensi seriamente la Camera, perchè noi sappiamo che, se oggi è al potere una parte, domani può venirvi un'altra opposta. Nel sistema dei Consigli anche le minorità le più esagerate, le più superlative sono temperate da molti elementi: nel sistema degl'ispettori generali ogni contrappeso è tolto di mezzo; vi rimane un uomo solo investito di straordinari attributi. E notate bene che vi è una gran differenza fra il Ministero delle finanze e quello dell'istruzione pubblica; sono difficili in tutti gli altri Ministeri gli abusi circa alle persone, perchè queste non rappresentano che capacità amministrative pratiche; ma nel corpo insegnante vi è una rappresentanza speciale, la rappresentanza delle idee, delle opinioni; quindi naturalmente, allorchè un professore mostra di essere accondiscendente alle opinioni, alle idee politiche di un determinato ispettore, è certo che ne sarà ricambiato con cortesia ben maggiore di quella che verrebbe usata verso un professore di opinioni politiche contrarie. L'adulazione, ecco il risultamento di cotesto vostro provvedimento.

Nel sistema del Consiglio tutti gli elementi vengono a temperarsi insieme; nel sistema degl'ispettori è certo che non avete più che un'autorità assoluta. Quindi, ripeto, badate bene prima di confidare a quest'ispettore, unico amovibile da un momento all'altro, che andrà soggetto alle fluttuazioni dei partiti, la facoltà di proporre al ministro le nomine dei professori e tutte le altre che sono enumerate nell'articolo 35.

Il ministro ha asserito più volte che i Consigli l'hanno impedito di operare. Io non ho voluto più entrare in questa discussione, perchè credo che i ministri, se dicono che non hanno potuto fare, è segno che non hanno saputo o non hanno voluto; perchè per tutto quello che si volle operare è certo che non si è trovato ostacolo alcuno nei Consigli.

D'altra parte il signor ministro ha detto iteratamente non solo che i Consigli erano d'impaccio, ma che facevano nulla. Queste proposizioni veramente sono un po' in contraddizione. Io non so davvero come i ministri non abbiano potuto operare con questi Consigli: e quando il ministro ha detto, a cagione d'esempio, che il Consiglio supremo non ha presentata la relazione triennale sullo stato dell'istruzione perchè gli altri Consigli non gli avevano forniti i documenti, io affermo che dal momento che la legge imponeva al Consiglio superiore quest'obbligo, o il Consiglio doveva ricorrere ai ministri per avere i documenti necessari, o i ministri stessi dovevano far sì che questi gli venissero presentati.

Quindi non mi pare conforme ai principii costituzionali lo introdurre nell'Assemblea nazionale la discussione sopra gli atti delle podestà subalterne le quali non si possono giustificare. Nel Parlamento noi dobbiamo solo sindacare le operazioni del ministro. Esso è mallevadore dell'esecuzione della legge. Se questa non fu o non è eseguita, il torto è del ministro.

Ora coll'articolo 35 voi fate dell'ispettore generale, che è personaggio subalterno, un officiale responsabile, e trasferite in esso la risponsabilità propria del ministro: se poi il ministro solo dev'essere effettivamente risponsabile, allora la risponsabilità che la legge dà al suddetto funzionario non regge.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Se io volessi seguire il preopinante in tutte le sue idee sì abbondanti e complesse e svariate emesse in pochi momenti, io dovrei rinnovare l'intera discussione che dura da venti giorni e più; giacchè egli ha toccato del sistema intero della legge, ha voluto difendere il sistema attuale dei Consigli, ribattere l'autorità ministeriale, e combattere nello stesso tempo le attribuzioni dei principali funzionari della pubblica istruzione; ed ha parlato ancora delle accuse che egli dice si sieno mosse ai corpi subalterni dal ministro. Per rispondere a tutto ciò, certamente non lo potrei finire così presto: io dovrei riandare molte delle quistioni che vennero dibattute in questi giorni passati. Quindi io lascio da parte tutto quanto non ha riflesso all'attuale quistione.

Il preopinante dice che il lasciare agl'ispettori generali le attribuzioni di proporre le promozioni, le distinzioni onorifi-

che, è lo stesso come voler fare di quest'individuo un uomo politico.

Io domando se si può dire che sia un uomo politico il direttore, ad esempio, delle contribuzioni dirette, oppure uno degli ispettori della guerra, il quale certamente, quando ritorna dalle sue visite, non può fare a meno di esporre al ministro della guerra le sue opinioni riguardo al personale, e dire quali sono i più distinti, quali lo sono meno, quali si meritino una ricompensa e quali no.

Così in tutti i dicasteri, chi è a capo di un ramo dell'amministrazione pubblica, si chiami direttore generale, si chiami ispettore generale, è naturale, non può fare a meno di dare il suo avviso e di fare le sue proposte sugli impiegati subalterni. Il credere che diventi un uomo politico, è un partire da una falsa idea, dall'idea cioè che il corpo insegnante non debba occuparsi che di politica; io domando se dovrà essere un uomo politico unicamente perchè darà le sue informazioni sulla capacità scientifica, sullo zelo e sulla condotta d'un impiegato. Che cosa ci ha a fare la politica con queste attribuzioni che spettano al corpo insegnante? Ben so che si ebbe il vezzo pel passato di fare in certi luoghi ed in certi corpi delle quistioni politiche; ma, appunto per questo, io credo che quel sistema è da riprovarsi.

Nè mi si venga a dire che il sentimento politico in una persona possa avere grande influenza: il ministro ne risponde; se vi entra la politica nelle determinazioni di un suo funzionario, il ministro interpellato in proposito può sempre renderne conto dinanzi alla Camera: che se voi invece delegate queste stesse attribuzioni, che voi dite sono connesse colla politica, ad un corpo collegiale, allora voi non avrete più la responsabilità del ministro, nè potrete sindacare l'andamento di questi corpi, nè in alcun modo rimproverare le deliberazioni che potesse aver preso per considerazioni politiche.

Parmi sia assai più facile che la politica domini nei corpi irresponsabili, che hanno attribuzioni governative, e particolarmente che hanno o la proposta o la nomina definitiva del personale, giacchè non sono in verun modo sorvegliati dal capo dell'amministrazione pubblica. Quindi mi pare destituita affatto di fondamento l'opposizione che mosse l'onorevole Berti riguardo a questo articolo.

Se la Camera crede che sia un articolo di regolamento, lo può togliere; ma mi pare che questa stessa importanza, che taluni gli hanno voluto dare, dimostri che non è un articolo di semplice regolamento. D'altronde, toglietelo o lasciatelo, non si potrà mai contestare che chi ha la direzione di un ramo dell'amministrazione necessariamente è condotto a dare informazioni sul personale, e a proporre promozioni, ricompense, nomine e surrogazioni. Non potrete mai distaccare queste attribuzioni dalla natura del capo di un ramo amministrativo.

Per conseguenza io insisto perchè la Camera voglia votare l'articolo, giacchè l'importanza che ha voluto dargli l'onorevole Berti prova che non è un semplice articolo di regolamento.

BERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Io spero che non darò tanta importanza colle mie parole a quest'articolo, e che quindi la Camera vorrà assentire a sopprimerlo; e ne chiarirò la necessità col discorso dello stesso signor ministro.

Il signor ministro ha detto: ma un capo delle contribuzioni dirette può fornire informazioni al ministro, e proporgli una onorificenza per quell'impiegato che ha meglio disimpegnato il suo ufficio; un ispettore dell'esercito può, di ritorno da un'ispezione, dire al ministro: il tal capo ha fatto bene, il tal altro ha fatto male; compensate quello, castigate questo. Ciò è verissimo. Ma mi provi il signor ministro che nelle leggi concernenti le finanze e la guerra sia detto: il tal ispettore o il tal impiegato debbe proporre al ministro le decorazioni, le onorificenze, le destituzioni, e via discorrendo.

Se dunque questo si fa negli altri dicasteri (ed io non contendo che si faccia) senza che sia statuito in una legge, io domando se si segua lo stesso sistema in questa legge medesima e che sia tolto questo articolo per equipararla alle leggi sulle altre amministrazioni.

Concedo compiutamente che la natura della cosa porterà che questi ispettori tal fiata propongano delle onorificenze e delle destituzioni; ma se voi ne fate degli onorificatori e dei destitutori per eccellenza, date loro una tale importanza, una individualità così potente, da rendere quasi certo il danno indicato dall'onorevole Berti, che cioè l'ispettore diventi una persona politica.

Nè l'esempio degli altri Ministeri vale pel corpo degl'insegnanti, il quale per la sua stessa natura, per gli studi, per l'influenza che acquista, pel contatto intimo colle famiglie, nulla ha di paragonabile cogli altri impiegati.

Il corpo degli insegnanti è un corpo di pensatori, di scrittori, di persone che hanno opinioni politiche ben pronunciate: quindi se voi fate che un ispettore possa, a posta sua, o far destituire o far onorare i maestri, ne avverrà che quando si addiverrà alle elezioni, si faranno agenti elettorali per essere rimunerati, e per isfuggire alle minaccie di destituzione se non lo fanno.

Se dunque non volete guastare l'ordinamento intimo della pubblica istruzione, lasciate che facciano, per loro natura, ciò di cui ho poc'anzi discorso, ma non scrivetelo nella legge, come non lo faceste per gli impiegati superiori degli altri dicasteri.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Berti per un fatto personale.

BERTI. Mi rincresce che il signor ministro abbia potuto desumere dalle mie parole, che io col proporre la soppressione di quest'articolo intendessi dare al medesimo un'importanza che veramente non ha.

Se ho toccato di alcune altre questioni, si fu perchè io non aveva preso parte alla discussione relativa al Consiglio superiore, per non porre incaglio, dacchè si era entrato in un sistema affatto diverso dal mio.

Dunque mi si perdoni questa scappata che ho fatto intorno ad altre questioni: ed io dichiaro nettamente di non avere proposto con intendimento politico l'abolizione dell'articolo 35.

PESCATORE. Pare anche a me che la disposizione che or si discute faccia dell'ispettore una potenza la quale poco conviene ai nostri principii e forse anche agli interessi generali dell'istruzione pubblica.

Infatti la legge verrebbe a dire a tutti i cittadini: desiderate di essere nominati maestri, professori in qualunque scuola? Innanzitutto andate dall'ispettore generale. Volete una promozione, una decorazione dei santi Maurizio e Lazzaro? (*Ilarità*) Andate pure dall'ispettore generale.

A tutti i maestri, a tutti i professori dello Stato che tenessero, per avventura, una condotta che potesse essere censurata, la legge dice: assicuratevi dell'ispettore generale; esso non proporrà per voi alcuna censura, alcuna punizione.

Mi pare che questo sia troppo, e che in tal guisa si faccia dell'ispettore un ministro, e appena si lasci che il ministro sia un ispettore. (*Ilarità*)

Dall'altro lato confesso che la natura medesima delle cose farà sì che l'ispettore generale, meglio informato, proporrà al ministro tutti i provvedimenti che stimerà utili all'incremento ed al buon indirizzo degli studi; ma non si debbe proclamare così altamente la potenza di questo funzionario.

Nulladimeno, se volete esprimere qualche cosa a tale proposito, enunciate in termini generali quello che deve fare l'ispettore: egli può, come ho detto poc'anzi, anzi deve proporre al ministro tutti quei provvedimenti che crede idonei all'incremento ed al buon indirizzo degli studi.

Io pertanto farei una dichiarazione generalissima, e proporrei un articolo da surrogarsi a questo, il quale sarebbe così concepito:

« Propongono al ministro quei provvedimenti che stimano utili all'incremento e buon indirizzo degli studi. »

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

Finalmente poi da tutte queste opposizioni venne a dimostrarsi una verità che rinforza molto l'opinione del ministro; cioè che, volere o non volere, questi ispettori dovranno proporre al ministro le promozioni, le nomine, le ricompense. (*Movimenti*) È nella natura stessa di quest'ufficio l'avere tali attribuzioni. Ora, perchè non si vuole stabilire questo per legge, ma si vuol lasciarlo ai regolamenti? E notate che qui si tratta di un funzionario nuovo, a cui si danno attribuzioni nella legge.

Del resto poi questa non è novità. Nella legge del 4 ottobre 1848, parlandosi delle attribuzioni degl'ispettori e delle Commissioni permanenti, è specialmente detto che propongono le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, le distinzioni onorifiche che potessero occorrere in loro favore. Cosicchè altri prima di me ha proposto tal cosa, e non ha creduto con ciò di dare l'onnipotenza ad alcuni individui che sono subalterni al ministro.

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro la proposta Pescatore? (*Bisbiglio*)

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Tanto varrebbe togliere tutti gli articoli, perchè è una generalità che val nulla.

Io parto da questo principio: si tratta di un funzionario nuovo, importante; dunque le attribuzioni che gli si danno non sono ancora conosciute. Ora non è egli bene lo stabilirle per legge, tanto per guarentigia dell'ispettore stesso, quanto del Parlamento? A me pare sia conveniente; la Camera poi farà come meglio crederà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Pescatore.

VALERIO. Domando la precedenza per la soppressione a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione tanto dell'emendamento Pescatore, quanto dell'articolo della Commissione.

(Dopo prova e controprova, non è adottata.)

Rileggo l'emendamento del deputato Pescatore:

« Propongono al ministro quei provvedimenti che stimino utili all'incremento ed al buon indirizzo degli studi. »

Lo metto ai voti.

(Non è adottato.)

Pongo a partito l'articolo 35 della Commissione.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.